



Città di Pontida

Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEI SERVIZI CIMITERIALI

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 23/2015

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 23/2019
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14/2026

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - NORME PRELIMINARI

ARTICOLO 1. OGGETTO

ARTICOLO 2. COMPETENZE

ARTICOLO 3. GESTIONE, VIGILANZA E RESPONSABILITA'

ARTICOLO 4. SERVIZI GRATUITI ED A PAGAMENTO

ARTICOLO 5. ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

CAPO II - DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORIO

ARTICOLO 6. DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORIO

CAPO III – FERETRI

ARTICOLO 7. DEPOSIZIONE DEL CADAVERE NEL FERETRO

ARTICOLO 8. VERIFICA E CHIUSURA FERETRI

ARTICOLO 9. FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI

ARTICOLO 10. PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

TITOLO II - SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE CAPO

I - TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 11. MODALITA' DI TRASPORTO

ARTICOLO 12. TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 13. AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO

ARTICOLO 14. RICEVIMENTO

ARTICOLO 15. RITI RELIGIOSI E CIVILI

ARTICOLO 16. NORME GENERALI PER I TRASPORTI

ARTICOLO 17. TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO

ARTICOLO 18. TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO

ARTICOLO 19. TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE

ARTICOLO 20. TRASPORTO DI CENERI E RESTI

TITOLO III – CIMITERI

CAPO I – CIMITERO

ARTICOLO 21. UBICAZIONE

ARTICOLO 22. DISPOSIZIONI GENERALI - VIGILANZA

ARTICOLO 23. REPARTI DEI CIMITERI COMUNALI

ARTICOLO 24. REPARTI SPECIALI

ARTICOLO 25. AMMISSIONE NEI CIMITERI COMUNALI

ARTICOLO 26. SOGGETTI TITOLARI DEL DIRITTO DI DISPORRE DEI CADAVERI

CAPO II - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ARTICOLO 27. PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ARTICOLO 28. INUMAZIONE

ARTICOLO 29. ORNAMENTO INUMAZIONE

ARTICOLO 30. TUMULAZIONE

ARTICOLO 31. DEPOSITO PROVVISORIO

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 32. ESUMAZIONI ORDINARIE

ARTICOLO 33. ESUMAZIONI STRAORDINARIE

ARTICOLO 34. ESTUMULAZIONI ORDINARIE

ARTICOLO 35. ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

ARTICOLO 36. RACCOLTA DELLE OSSA

ARTICOLO 37. OGGETTI DA RECUPERARE

ARTICOLO 38. DISPONIBILITA' DEI MATERIALI E DEGLI ORNAMENTI DELLE SEPOLTURE

CAPO V – CREMAZIONE

ARTICOLO 39. FORNO CREMATORIO

ARTICOLO 40. MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

ARTICOLO 41. URNE CINERARIE

ARTICOLO 42. AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

CAPO VI - NORME DI POLIZIA IN AMBITO CIMITERIALE

ARTICOLO 43. GIORNI ED ORARI DI APERTURA

ARTICOLO 44. DISCIPLINA DELL'INGRESSO

ARTICOLO 45. DIVIETI SPECIALI

ARTICOLO 46. RITI FUNEBRI

ARTICOLO 47. RECLAMI DEL PUBBLICO

CAPO VII - COSTRUZIONE, ORNAMENTAZIONE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE IN CONCESSIONE

ARTICOLO 48. ORNAMENTAZIONI DI COLOMBARI, OSSARI E NICCHIE CINERARIE

ARTICOLO 49. ORNAMENTAZIONE DELLE TOMBE – LOCULI A TERRA

ARTICOLO 50. COSTITUZIONE E ORNAMENTAZIONE DI CAPPELLE

ARTICOLO 51. EPIGRAFI

ARTICOLO 52. GIARDINI, FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

ARTICOLO 53. OBBLIGO DI MANUTENZIONE

CAPO VIII - PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI

ARTICOLO 54. SERVIZI CIMITERIALI

ARTICOLO 55. CUSTODI SEPPELLITORI

ARTICOLO 56. DOVERI GENERALI DEL PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI

TITOLO IV - CONCESSIONI CIMITERIALI

CAPO I - TIPOLOGIA E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ARTICOLO 57. SEPOLTURE IN CONCESSIONE

ARTICOLO 58. DURATA DELLA CONCESSIONE

ARTICOLO 59. RINNOVO DELLA CONCESSIONE

ARTICOLO 60. ROTAZIONE DELLE SALME NELLE TOMBE COLLETTIVE

ARTICOLO 61. DIRITTO AL SEPOLCRO

ARTICOLO 62. SUCCESSIONE NELLA CONCESSIONE

ARTICOLO 63. LIMITAZIONI ALLA CONCESSIONE

ARTICOLO 64. DOVERI GENERALI DEI CONCESSIONARI **CAPO**

II - MODALITA' DI CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE

ARTICOLO 65. CAUSE DI CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE

ARTICOLO 66. RINUNCIA

ARTICOLO 67. DECADENZA

ARTICOLO 68. REVOCA

ARTICOLO 69. ESTINZIONE

ARTICOLO 70. DECADENZA PER ESTINZIONE DELLA FAMIGLIA

CAPO III - CRITERI E PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE E DELLE AREE

ARTICOLO 71. CRITERI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE

ARTICOLO 72. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DI LOCULI, OSSARI E NICCHIE CINERARIE

TITOLO V – IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI E IMPRESE DI POMPE FUNEBRI CAPO

I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 73. LAVORI PER CONTO DI PRIVATI – ACCESSO AL CIMITERO

ARTICOLO 74. RECINZIONE AREE

ARTICOLO 75. CANTIERI DI LAVORO E MATERIALI DI COSTRUZIONE

ARTICOLO 76. INTRODUZIONE DI MATERIALI E VEICOLI

ARTICOLO 77. ORARI DI LAVORO

ARTICOLO 78. VIGILANZA

CAPO II - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

ARTICOLO 79. FUNZIONI - LICENZA

ARTICOLO 80. DIVIETI

TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 81. SCHEDARIO DEI DEFUNTI

ARTICOLO 82. REGISTRO ANNUALE DI ENTRATA/USCITA

ARTICOLO 83. CONTABILITA' RELATIVA A CONCESSIONI E OPERAZIONI CIMITERIALI

ARTICOLO 84. DEFINIZIONI

CAPO II - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 85. SANZIONI

ARTICOLO 86. ABROGAZIONE DELLE PRECEDENTI NORME REGOLAMENTARI

ARTICOLO 87. EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO – CONCESSIONI
PREGRESSE

ARTICOLO 88. CAUTELE

ARTICOLO 89. RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

ARTICOLO 90. SEPOLTURE NON RISULTANTI DA REGOLARE ATTO DI CONCESSIONE

ARTICOLO 91. RINVIO AD ALTRE NORME

ARTICOLO 92. ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - NORME PRELIMINARI

ARTICOLO 1. OGGETTO

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. n. 1265/1934, al Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con DPR n. 285/1990, alla Legge Regionale 30 dicembre 2009 n. 33, al Regolamento Regionale 09.11.2004 n. 6 così come modificato ed integrato dal Regolamento regionale 06.02.2007 n. 1, ha per oggetto il complesso delle norme tese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali, quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e, in genere, su tutte le diverse attività connesse con il decesso e la custodia delle salme.

ARTICOLO 2. COMPETENZE

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità sanitaria locale ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000.
2. Il Sindaco si avvale, per l'espletamento di detti compiti del Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000.
3. I servizi inerenti alla polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli artt. 112, 113 e 114 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda sanitaria locale (ASL).
4. Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni per i cimiteri ed i servizi funebri:
 - l'Ufficio Tecnico comunale per i lavori di carattere edilizio, per la vigilanza tecnica, per la manutenzione generale, per i servizi amministrativi e per il coordinamento delle attività del personale addetto al cimitero;
 - il competente servizio dell'Azienda A.S.L. per la vigilanza sanitaria in osservanza alle leggi e regolamenti sanitari nazionali, regionali e locali;
 - l'Ufficio di Stato Civile comunale per quanto di competenza.

ARTICOLO 3. GESTIONE, VIGILANZA E RESPONSABILITA'

1. L'Amministrazione comunale, in forma singola o associata, cura direttamente in economia la gestione, la vigilanza e la manutenzione dei cimiteri. Tale attività, in alternativa, può essere affidata a soggetti pubblici o privati nel rispetto delle disposizioni dell'art. 75 della Legge Regionale n. 33/2009, nonché delle disposizioni di cui all'art. 3 del R.R. 6/2004.
2. L'Amministrazione comunale esercita l'ordine e la vigilanza nei cimiteri, avvalendosi dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) territorialmente competente per gli aspetti igienico - sanitari.
3. L'Amministrazione comunale, tramite i dipendenti a ciò delegati, cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per l'uso improprio, imprudente, negligente o imperito di attrezzature e strumenti a disposizione del pubblico o di terzi affidatari e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito e comunque dalla naturale destinazione degli stessi.
4. I soggetti privati che operano all'interno del cimitero sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica. Il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite comporta la revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno del cimitero, salva la facoltà per l'Amministrazione comunale di agire in giudizio a sua tutela per il risarcimento dei danni.

ARTICOLO 4. SERVIZI GRATUITI ED A PAGAMENTO

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati come gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a. il recupero e relativo trasporto all'obitorio comunale dei deceduti sulla pubblica via o in altro luogo pubblico o aperto al pubblico;

- b. la fornitura della bara ed il trasporto funebre per i cadaveri di persone appartenenti a famiglie bisognose per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari o persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone, enti od istituzioni che se ne facciano carico;
 - c. gli oneri e le spese della cremazione e degli adempimenti cimiteriali connessi, del servizio di inumazione in campo comune a terra nei soli casi di cadavere di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari;
 - d. la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - e. la dispersione delle ceneri in cinerario comune ovvero nel giardino delle rimembranze qualora esistente.
- 3. L'ipotesi di gratuità di cui alle precedenti lettere b e c devono essere verificate ed attestate con relazione del Responsabile dei Servizi Sociali del Comune.
 - 4. Nel caso in cui si debba procedere d'ufficio alla sepoltura di salme di persone per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari il Comune, accertato che la famiglia del defunto non versi in stato di indegenza si riva delle spese sostenute per le forniture funebri nei confronti dei familiari del defunto tenuto all'obbligo degli alimenti ex art. 433 del Codice Civile.
 - 5. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie promosse d'ufficio sono sottoposte al pagamento del corrispettivo previsto. Per quelle ordinate dall'autorità giudiziaria, si applica l'articolo 106 del Regio Decreto 23 dicembre 1865 n. 2704 e successive modificazioni, trasmettendo al cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte. Le eventuali spese per l'assistenza del competente servizio della ASL alle operazioni di esumazione e di estumulazione gravano sui soggetti che hanno chiesto di procedere.
 - 6. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione comunale con Deliberazione di Giunta Comunale. La tariffa per la sepoltura in ossario previa cremazione è in ogni caso ridotta della metà rispetto alla tariffa ordinaria stabilita dall'Amministrazione Comunale con Deliberazione di Giunta Comunale.

ARTICOLO 5. ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

- 1. Presso il Comune è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo e/o informatico, il pubblico registro cronologico delle operazioni cimiteriali redatto a cura degli addetti comunali a ciò delegati.
- 2. L'Amministrazione comunale si impegna a rendere disponibili al pubblico:
 - il registro di cui al precedente comma;
 - gli orari di apertura e chiusura dei cimiteri comunali; il presente regolamento;
 - ogni altro atto e documento la cui conoscenza sia consentita, a seconda dei casi ai soli interessati o al pubblico, ai sensi del Capo V della Legge n. 241/1990, salve successive modificazioni ed integrazioni;
 - le tariffe dei servizi funerari e delle operazioni cimiteriali;
 - l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno.

CAPO II - DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORIO

ARTICOLO 6. DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORIO

- 1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero.
- 2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salme di persona accidentata ovvero dall'Autorità Giudiziaria.
- 3. Nel deposito di osservazione è vietata la permanenza di persone non autorizzate dalle autorità di cui al comma precedente.
- 4. I cadaveri di persone morte di malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco annualmente redatto dal Ministero della Sanità, sono tenute in osservazione per il periodo di legge, ove si creino condizioni di compresenza di cadaveri, in separato locale nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
- 5. Il mantenimento in osservazione di cadaveri di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal competente servizio dell'A.S.L. e dell'A.R.P.A., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di cui all'art. 44, lett. e, d.lgs. n. 230/95.

6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale specializzato. Nel locale anzidetto sono altresì eseguite le autopsie ordinate dall'autorità giudiziaria e gli accertamenti disposti dall'autorità sanitaria relativi a salme di persone decedute, nell'ambito del territorio comunale, in strutture sanitarie prive di sala di autopsia o al di fuori di strutture sanitarie.
7. Il deposito mortuario può essere utilizzato per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.
8. La salma potrà essere depositata anche presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi i requisiti di legge.
9. Per quanto non specificato dal presente articolo valgono le norme vigenti in materia ed in particolare quelle di cui al Capo II° e III° del DPR 285/1990.

CAPO III – FERETRI

ARTICOLO 7. DEPOSIZIONE DEL CADAVERE NEL FERETRO

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui ai successivi articoli.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti ed addobbi biodegradabili.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il competente servizio dell'A.S.L., presa visione dei rilievi eseguiti dall'ARPA, detta le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ARTICOLO 8. VERIFICA E CHIUSURA FERETRI

1. La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché, l'identificazione del cadavere, con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero per i quali è competente l'ASL, sono attestati dall'incaricato al trasporto, che provvede a norma dell'art. 36 del R.R. n. 6/2004.

ARTICOLO 9. FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre. Valgono in proposito, le disposizioni di cui all'art. 18 del R.R. n. 6/2004 ed al relativo allegato n. 3.
2. Nel caso in cui sia il trasporto, sia la sepoltura, sia la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti nell'allegato 3 al R. R. n. 6/2004. Negli altri casi, cioè quando i feretri sono provenienti o destinati fuori dall'ambito della Regione Lombardia, i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'articolo 30 del D.P.R. n. 285/1990 (Regolamento di Polizia mortuaria), salve successive modificazioni ed integrazioni.
3. I trasporti di cadavere di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa conforme alle caratteristiche dettate per la tumulazione dall'articolo 30 del D.P.R. n. 285/1990 (Regolamento di Polizia mortuaria), salve successive modificazioni ed integrazioni.
4. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 1,5 mm, se di piombo. Il Responsabile dei servizi cimiteriali può chiedere, se del caso, l'intervento da parte del Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda A.S.L., o suo delegato.
5. Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
6. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 285/1990.

7. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
8. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

ARTICOLO 10. PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica o di altro materiale idoneo, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
3. Per i feretri destinati alla cremazione la piastrina deve essere in materiale refrattario.

TITOLO II - SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE

CAPO I - TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 11. MODALITA' DI TRASPORTO

1. Ai fini del presente regolamento si definisce 'trasporto di cadavere' il trasferimento di una salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alla camera mortuaria, alla struttura per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e con personale adeguato, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
2. Nel territorio del Comune di Pontida è consentito l'impiego di mezzi per trasporto funebre di qualsiasi Impresa abilitata allo scopo purché in possesso dei prescritti requisiti normativi in vigore. In tal modo, per ragioni organizzative, di opportunità sociale, di convenienza economica, di pubblico interesse, in virtù di quanto consentito dal T.U. n. 2578 del 15/10/1925, dagli artt. 19 e 20 del D.P.R. n. 285/1990, dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e dal D.Lgs. 267/2000 si intende liberalizzato il servizio. Il trasporto deve essere effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.
3. Il Comune garantisce, mediante le Agenzie di Onoranze Funebri presenti sul territorio del Comune e dei Comuni limitrofi ed aventi regolare autorizzazione all'esercizio di trasporti funebri, il trasporto delle salme rinvenute sui luoghi pubblici o decedute a seguito di morte violenta, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, dal luogo del decesso all'obitorio o deposito di osservazione. La richiesta d'intervento ai sensi del comma precedente, da parte della Pubblica Sicurezza e delle Forze dell'Ordine, si effettua seguendo prassi già consolidate le quali prevedono che le Forze dell'Ordine chiamino una delle agenzie di cui al comma precedente, a meno che i familiari non abbiano già provveduto.
4. Nessuna altra sosta, salvo i casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri, nonché il luogo e le modalità per eventuali soste, sono determinati con ordinanza del Sindaco, il tutto in conformità alle disposizioni del DPR 285/1990, dell'art. 72 della l.r. 33/2009 e degli artt. 38 e 39 del R.R. 6/2004.
5. L'Ufficiale dello Stato Civile, al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto di un cadavere, ne dà notizia alla Polizia Locale per gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza, in modo da adottare gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
6. Per esigenze di viabilità, motivati e relazionati per iscritto dal Comando di Polizia Locale, si potrà limitare o vietare i cortei a piedi.
7. Nel caso di più trasporti nella stessa giornata, si tiene conto della priorità delle domande pervenute.
8. Il seppellimento viene eseguito in continuità del servizio, salvi eccezionali impedimenti, nel qual caso la salma è collocata nel luogo di deposito.
9. A richiesta dei famigliari, il trasporto può essere effettuato, per l'intero percorso o parte di esso a piedi, recando il feretro a mano o a spalla. In tali casi dovrà essere assicurato che il trasporto venga effettuato in condizioni tali da evitare ogni danneggiamento al feretro e l'incolumità delle persone che lo trasportano o seguono il corteo. Il carro funebre destinato al trasporto deve comunque seguire il corteo ed essere pronto ad ogni evenienza nel caso si dovesse interrompere il trasporto a mano o a spalla prima della conclusione dell'intera cerimonia funebre. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità penale o civile conseguente al trasporto medesimo.

ARTICOLO 12. TRASPORTI FUNEBRI

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 285/1990 e dal R.R. n. 6/2004.
2. Il Comune non esercita attività di trasporti funebri. Fatte salve le autorizzazioni obbligatorie per Legge rilasciate dallo Stato Civile, i trasporti funebri sono eseguiti dai soggetti che esercitano l'attività funebre su richiesta diretta degli interessati.
3. Il Comune, come disposto al precedente articolo, si occupa dei soli trasporti funebri e della fornitura della bara, a sue spese, ove necessario, nei seguenti casi :
 - servizio obbligatorio di trasporto di salma o cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse dei familiari di cui al precedente articolo 4;
 - servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico o aperto al pubblico.

ARTICOLO 13. AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO

1. La richiesta di autorizzazione ad un trasporto funebre deve essere fatta all'Ufficio di Stato Civile dai familiari del defunto o loro delegati. A seguito della richiesta di cui sopra l'ufficio cura la predisposizione dell'apposita autorizzazione.
2. L'autorizzazione al trasporto di cadavere, rilasciata all'addetto, deve essere da questi consegnata al personale incaricato del ricevimento del feretro al cimitero.

ARTICOLO 14. RICEVIMENTO

1. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto ed al seppellimento e, se necessario, da quelli relativi alla destinazione. L'incaricato del trasporto giunto a destinazione consegna il feretro ed i documenti al personale incaricato presente presso il cimitero.
2. Chi riceve il feretro compila il verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali viene consegnata all'incaricato dell'Impresa Funebre.
3. Gli addetti al cimitero ricevono i feretri, le cassette contenenti i resti mortali e le urne cinerarie, verificano che siano muniti della piastrina di riconoscimento e dei documenti prescritti dalla Legge dal presente regolamento, prendendo nota della data e dell'ora di arrivo.
4. L'ufficio comunale preposto trasmette tempestivamente agli addetti al cimitero il prospetto dei funerali e degli arrivi dei cadaveri e/o resti mortali previsti per ciascuna giornata, specificando l'orario dei servizi ed il luogo di collocazione.
5. Qualora vengano consegnati feretri privi della piastrina di riconoscimento o privi, in tutto o in parte, di regolare documentazione, si provvede al deposito presso la camera mortuaria del cimitero dandone notizia agli organi competenti. Per ogni giorno di sosta dei feretri nel deposito mortuario, qualora stabilito, è dovuto il corrispettivo previsto nel tariffario approvato dalla Giunta Comunale. Il periodo massimo di stazionamento verrà determinato di volta in volta dall'Ufficio servizi cimiteriali.
6. Nella camera mortuaria del cimitero possono sostare anche i feretri in attesa della celebrazione delle esequie, o in attesa della cremazione. In caso di impossibilità all'uso della camera mortuaria sarà individuato un loculo provvisorio. Per la sosta nella camera mortuaria è dovuto il corrispettivo previsto nel tariffario approvato dalla Giunta Comunale. Il corrispettivo non è dovuto se la sosta è ordinata dall'Autorità Giudiziaria.

ARTICOLO 15. RITI RELIGIOSI E CIVILI

1. I Sacerdoti della Chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle dispositive relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.
3. Il comune dovrà definire degli spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali con rito civile, atti a consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari, ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 33/2009. A tal fine l'individuazione dovrà essere effettuata dal Sindaco con apposito provvedimento.

ARTICOLO 16. NORME GENERALI PER I TRASPORTI

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al presente Regolamento, alla normativa nazionale e regionale in materia, nonché

accompagnati dai documenti di autorizzazione al trasporto ed al seppellimento di cui alla normativa nazionale e regionale in materia.

ARTICOLO 17. TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO

1. Il trasporto di cadaveri per la sepoltura nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero (cappelle private), è autorizzato dal Sindaco a seguito di domanda degli interessati, secondo quanto previsto dall'articolo 102 del D.P.R. 285/1990.

ARTICOLO 18. TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO

1. Il trasporto di cadaveri per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino approvata e resa esecutiva con R.D. n. 1379/1937, o di Stati non aderenti a tale Convenzione. Nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del DPR n. 285/1990; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 del regolamento precitato.
2. Per il trasporto di cadaveri da o per altro Stato estero, in seguito al D.P.C.M. 26/05/2000, l'autorità deputata al rilascio delle relative autorizzazioni è il Sindaco territorialmente competente o suo delegato.

ARTICOLO 19. TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE

1. Il trasporto di cadavere nel cimitero di altro Comune è autorizzato dal Responsabile dello Stato Civile a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda degli interessati deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.
3. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi quando in essi si debbano tributare onoranze funebri.
4. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito, sono autorizzati con unico provvedimento dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.
5. I cadaveri provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengono richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.
6. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi.
7. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco con l'osservanza delle norme specifiche di cui al Regolamento Regionale n. 6/2004 e s.m.i. e di cui all' art. 25, comma 1 e 2, del D.P.R. n. 285/1990.

ARTICOLO 20. TRASPORTO DI CENERI E RESTI

1. Il trasporto fuori Comune di resti mortali completamente mineralizzati e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco su domanda degli interessati.
2. La Convenzione di Berlino non si applica al trasporto di resti mortali completamente mineralizzati e ceneri.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e di resti mortali.
4. Le ossa umane e i resti mortali devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,66, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche previste dalla vigente normativa.

TITOLO III – CIMITERI

CAPO I – CIMITERO

ARTICOLO 21. UBICAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 337 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. n. 1265/1934 il Comune provvede al servizio di seppellimento nei cimiteri del territorio comunale:
 - cimitero ubicato in via E. Paolazzi denominato "Capoluogo";
 - cimitero ubicato in via Mezzaripa denominato "Grombosco".
2. Gli aventi diritto hanno la facoltà di proporre in quale cimitero essere tumulati ovvero inumati. Il Comune potrà decidere d'ufficio ove tumulare/inumare le salme, in caso di esigenze superiori dettate da problemi organizzativi e/o di spazio.

ARTICOLO 22. DISPOSIZIONI GENERALI - VIGILANZA

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'art. 102 del D.P.R. n. 285/1990, di cui all'art. 75 della L.R. n. 33/2009 e di cui al R.R. n. 6/2004 (Capo VII, artt. 27 e 28).
2. La manutenzione, l'ordine, la vigilanza, l'accertamento delle violazioni di norme e la loro repressione nel cimitero spettano al Sindaco ed al Responsabile dei Servizi Cimiteriali che li espletano anche a mezzo di terzi affidatari.
3. Il Comune provvede alla manutenzione del cimitero, con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime ai sensi dall'art. 112 e segg. del D.Lgs. n. 267/2000, tenendo conto di quanto previsto nella normativa regionale vigente.
4. Competono esclusivamente al personale addetto al cimitero oppure a ditta esterna autorizzata le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di frutti del concepimento, di resti anatomici.
5. Il Comune controlla il funzionamento dei Cimiteri e ne sovrintende l'ordine e la vigilanza avvalendosi del competente servizio di igiene pubblica dell'ASL, competente per territorio per gli aspetti igienicosanitari. Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica della ASL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio per gli aspetti igienico-sanitari.
6. In ogni cimitero è assicurata la sorveglianza, eventualmente anche in forma automatizzata e garantito l'accesso ai visitatori nei giorni ed orari definiti dal Comune.

ARTICOLO 23. REPARTI DEI CIMITERI COMUNALI

1. Il cimitero civico di via E. Paolazzi denominato "Capoluogo", come riportato nel Piano Cimiteriale approvato con D.C.C. n.6/2008 comprende:
 - aree destinate a inumazione;
 - aree per tombe loculi a terra;
 - campate per loculi cimiteriali individuali e ossari;
 - aree per cappelle private;
 - un deposito mortuario o di osservazione o sala del commiato o camera mortuaria;
 - un ossario e cinerario comune;
 - servizi igienici destinati al pubblico;
 - un magazzino;
 - un deposito;
 - un ufficio per il personale cimiteriale; • una cappella.
2. Il cimitero civico di via Mezzaripa denominato "Grombosco", come riportato nel Piano Cimiteriale approvato con D.C.C. n.6/2008 comprende:
 - aree destinate a inumazione;
 - aree per tombe loculi a terra;
 - campate per loculi cimiteriali individuali e ossari;
 - aree per cappelle private;
 - un ossario e cinerario comune; • un magazzino;
 - una cappella.

ARTICOLO 24. REPARTI SPECIALI

1. All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali (attualmente non esistenti) e separati, individuati dal piano regolatore cimiteriale destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico di cui all'art. 8 della Costituzione.

2. Le maggiori spese per le opere necessarie per tali reparti e la corresponsione del canone per la concessione in uso dell'area secondo la tariffa stabilita dal Comune, sono a totale carico delle comunità richiedente.
3. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità.

ARTICOLO 25. AMMISSIONE NEI CIMITERI COMUNALI

1. Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, i cadaveri, i nati morti, i frutti del concepimento, ossa, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi di cui al seguente elenco:
 - residenti nel territorio comunale di Pontida al momento del decesso;
 - deceduti nel territorio comunale di Pontida;
 - non residenti al momento del decesso nel Comune e morti fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata di tipo Cappella;
 - non residenti al momento del decesso nel Comune e morti fuori di esso, ma titolari del diritto di sepolcro in forza di esistente atto di concessione ove siano chiaramente identificate le generalità dell'avente titolo;
 - nati morti e prodotti del concepimento i cui genitori siano residenti nel Comune di Pontida;
 - coniuge - che abbia avuto in vita residenza nel Comune di Pontida - di un defunto già seppellito nei cimiteri di Pontida;
 - cittadini onorari di Pontida;
 - residenti nel territorio comunale di Pontida per almeno dieci anni anche non continuativi;
 - non residenti al momento del decesso nel Comune e morti fuori di esso, nel caso di tumulazione in manufatti (ossari, loculi fuori terra ed in terra) per i quali esiste valido contratto di concessione cimiteriale ovvero nei quali sono già tumulati parenti entro il 2° grado in linea retta.
2. Ai fini del comma 1 del presente articolo, si intendono residenti anche i soggetti che, seppur non iscritti nel registro della popolazione residente, hanno presentato istanza di trasferimento della residenza nel Comune di Pontida e sia acquisita l'attestazione che le procedure per la formalità della pratica siano concluse, come dichiarato dall'ufficio anagrafe.
3. Il Sindaco, sentita la Giunta comunale potrà ammettere nel cimitero, alle condizioni che stabilirà con apposito atto, cadaveri, ossa, ceneri o resti mortali di persone decedute che si siano distinte per particolari meriti e benemeritenze in ambito culturale, scientifico, artistico, sportivo, sociale, civico e religioso, su richiesta degli aventi diritto.
4. In aggiunta a quanto stabilito nei precedenti commi è sempre ammessa la collocazione di urne cinerarie all'interno di ossari, loculi fuori terra ed in terra per i quali esiste valido contratto di concessione cimiteriale.

ARTICOLO 26. SOGGETTI TITOLARI DEL DIRITTO DI DISPORRE DEI CADAVERI

1. La volontà del defunto ha la prevalenza nel disporre del proprio cadavere ai fini della sepoltura e dei funerali, purché espressa in un testamento conforme ai requisiti dettati dal Codice civile; in mancanza può disporre un qualsiasi familiare, che dichiara di agire in nome e per conto e col preventivo consenso degli altri aventi titolo.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, i soggetti che hanno titolo giuridico a disporre per la sepoltura dei cadaveri, fatta eccezione per la cremazione per la quale si rimanda a quanto previsto dal successivo Capo V e dal R.R. n. 6/2004, sono nell'ordine: il coniuge, i discendenti, gli ascendenti, gli affini di primo grado o in difetto di questi, il parente più prossimo, entro il quarto grado, individuato ai sensi degli artt. 74 e seguenti del Codice civile.
3. In sostituzione dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, il titolo giuridico a disporre della sepoltura può essere esercitato da un soggetto munito di speciale procura ovvero dall'esecutore testamentario.
4. Qualora risulti il disaccordo tra familiari, la facoltà di disporre del defunto e dei funerali spetta, nell'ordine, al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, agli altri parenti o affini in ordine di grado.
5. In mancanza di parenti entro il quarto grado può disporre del defunto e dei funerali chiunque altro interessato ne faccia richiesta ai competenti uffici entro i termini di legge.
6. Nel caso sorga una controversia sull'avente diritto a disporre del defunto, l'Amministrazione comunale s'intende e resta estranea all'azione giudiziale che ne consegue, limitandosi, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non sia raggiunto un accordo fra le parti in causa o non sia intervenuta sentenza esecutiva dell'autorità giudiziaria.

CAPO II - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ARTICOLO 27. PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

1. Il Piano Regolatore Cimiteriale è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 21/02/2008.
2. Almeno ogni dieci anni o quando siano creati, soppressi o siano apportate modifiche o ampliamenti ai cimiteri esistenti, il Comune è tenuto a revisionare il Piano Cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ARTICOLO 28. INUMAZIONE

1. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno avente le caratteristiche descritte nell'allegato n. 3 del R.R. 6/2004 e ss.mm.ii., ed essere sepolto in fossa separata dalle altre. Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.
2. Le fosse per inumazione dovranno avere le caratteristiche di cui all'art. 15 del R.R. n. 6/2004 e ss.mm.ii..
3. L'utilizzazione delle fosse va effettuata iniziando da una estremità di ciascun campo (riquadro) e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
4. Il feretro verrà calato nella fossa, a mano con impiego di corde o con l'impiego di attrezzature meccaniche, usando la massima cura e nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza ed igienico – sanitarie. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito coperta.
5. Nelle sepolture ad inumazione è vietato il deposito di resti o ceneri.
6. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività, l'inumazione deve essere preceduta, a cura dell'A.R.P.A., dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, che non deve superare il limite previsto dalla normativa vigente in materia.
7. Le sepolture per inumazione si distinguono in sepolture in campo comune, sepolture in concessione e sepolture nel campo di decomposizione-mineralizzazione.
8. Le sepolture per inumazione in campo comune con concessione hanno durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, per l'assegnazione è dovuto il corrispettivo indicato nel tariffario approvato dalla Giunta comunale.
9. Nei campi di cui sopra si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture quali: loculi, tombe, e cappelle ovvero gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi o conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.

ARTICOLO 29. ORNAMENTO INUMAZIONE

1. Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati, da un cippo, fornito dal Comune, a spese del richiedente, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici. Le caratteristiche del cippo ed i costi verranno definiti dalla Giunta Comunale.
2. Sul cippo verrà applicata, a cura e spese del richiedente, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto oltre alla fotografia. La posa del cippo è a cura del richiedente.
3. A richiesta dei privati, su ogni fossa del campo di inumazione, con esclusione del campo di decomposizione, può essere autorizzata l'apposizione, a cura e spese degli interessati, di:
 - cordonatura in pietra di ingombro massimo 100 x 180 cm;
 - monumento copri tomba di ingombro massimo 100 x 180 cm.
4. I manufatti sopra elencati non devono superare l'altezza di 110 cm misurata dal piano di campagna e devono essere contenuti nei limiti dell'area concessa, non devono essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. La posa dei manufatti sopra elencati deve lasciare scoperta un'area pari ad un terzo della fossa, e comunque una superficie non inferiore a 0,60 mq, al fine di non rallentare il fenomeno della mineralizzazione.
6. L'installazione di monumenti copri tomba e cordonature in violazione della relativa autorizzazione ed in violazione dei commi precedenti è soggetta alla riduzione in pristino a cura dei richiedenti. In difetto si procederà d'ufficio con rivalsa delle spese nei confronti dei contravventori.

7. L'installazione dei monumenti di cui alle parti precedenti, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 DPR n. 285/1990.
8. L'autorizzazione per la posa dei manufatti di cui al comma 3 è rilasciata dal Responsabile del Settore Tecnico su domanda scritta del concessionario da presentarsi, a pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di sei mesi dalla concessione. La medesima autorizzazione è necessaria anche per le varianti essenziali in corso d'opera.
9. La domanda, deve essere stesa su apposito modulo, e asseverata anche dall'imprenditore al quale il concessionario ha appaltato l'esecuzione dei lavori nonché dal marmista che curerà la posa in opera del monumento.
10. La domanda deve essere corredata dal progetto (pianta, prospetti e sezioni) in scala 1:50, con i particolari delle decorazioni e degli accessori, nonché dell'epigrafe e l'indicazione dei materiali impiegati per la costruzione. Tale autorizzazione può contenere particolari prescrizioni riguardanti le caratteristiche costruttive, le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
11. I monumenti posti sulle tombe devono essere costruiti in modo da permettere l'introduzione dei feretri senza manomettere o danneggiare le tombe circostanti.
12. I monumenti posti devono essere costruiti in modo da permettere l'introduzione dei feretri senza manomettere o danneggiare le tombe circostanti. L'installazione di monumenti in rame ed elementi di qualsiasi genere in rame è vietata a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento. L'Amministrazione resta estranea e non risponde a qualsiasi titolo e causa della sottrazione dei monumenti e degli elementi anzidetti.

ARTICOLO 30. TUMULAZIONE

1. Sono ammesse a tumulazione le sepolture di feretri, contenitori di resti ossei o di urne cinerarie in opere murarie (ossari o loculi) costruite dal comune o dal concessionario di aree.
2. I loculi possono essere ipogei (sotterranei) o epigei (realizzati fuori terra).
3. Le sepolture a tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità indicate nel presente regolamento.
4. Il diritto di concessione individuale relativo ai loculi ha la durata di anni 20 dalla data della tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso. Alla scadenza di tale termine il Comune ha facoltà di rinnovare tale concessione per ulteriori anni 10 su richiesta degli aventi diritto.
5. Alla scadenza della durata della concessione, eventualmente rinnovata una sola volta, il Comune ne rientrerà in possesso, senza possibilità di ulteriore rinnovo o proroga della concessione.
6. I resti mortali ivi collocati saranno posizionati, su richiesta degli aventi diritto, nell'ossario comune, in ossari singoli (se disponibili), in urne cinerarie (previa cremazione da effettuarsi a cura e spese dei parenti) nel campo di rotazione (se presente) o in campo comune (soltanto in caso di mancata mineralizzazione).
7. In mancanza di una specifica richiesta degli aventi diritto, i resti mortali ivi collocati saranno posizionati d'ufficio secondo le indicazioni dei competenti uffici comunali.
8. In ogni loculo è posto un solo feretro; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.
9. Nel loculo, oltre al feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o più cassette di resti ossei od urne cinerarie.
10. In ogni ossario, in relazione alla capienza, possono essere collocati una o più cassette di resti ossei, urne cinerarie.
11. Per le operazioni di cui ai commi precedenti è dovuto il corrispettivo secondo il tariffario approvato dalla Giunta comunale.
12. Ogni loculo ed ogni tumulazione sono realizzati in modo che l'eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro. A tal proposito i loculi possono essere a più piani sovrapposti, ma in tal caso deve essere realizzato uno spazio esterno libero per il diretto accesso ai singoli feretri in modo che non si debbano manomettere i loculi soprastanti o quelli vicini, o, se trattasi di tombe sotterranee, i viali e i vialetti del cimitero. La larghezza del vestibolo deve consentire, in ogni fase dell'intervento, l'agevole e sicuro accesso e operatività al personale addetto.
13. I requisiti e le caratteristiche dei loculi per i quali l'autorizzazione alla costruzione o all'adattamento sia rilasciata successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, sono quelle stabilite dall'allegato 2 al R.R. 6/2004, salve successive modificazioni ed integrazioni.

14. Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne e caratteristiche conformi a quanto specificato nell'allegato 2 del R.R. n. 6/2004.
15. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 DPR n. 285/1990, dalla L.R. 33/2009 e dal R.R. n. 6/2004.
16. I cadaveri destinati alla tumulazione devono essere preventivamente collocati in casse con le caratteristiche stabilite dal R.R. 6/2004.
17. I loculi possono essere a più piani sovrapposti, ma in tal caso deve essere realizzato uno spazio di manovra per consentire, in ogni fase dell'intervento, l'agevole e sicuro accesso e operatività al personale addetto, nonché per il diretto accesso ai singoli feretri. In presenza di più feretri possono essere eseguite unicamente operazioni di estumulazione.
18. Per i manufatti esistenti liberi che non si trovassero nelle condizioni esplicitate all'art. 16 del R.R. n. 6/2004 4 comma perché privi di accesso indipendente ai loculi (costruite con due loculi sovrapposti per ospitare due bare, la seconda delle quali poggianti su soletta realizzata dopo la prima tumulazione) è prevista la posa di un solo feretro.

ARTICOLO 31. DEPOSITO PROVVISORIO

1. A richiesta degli interessati il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo, individuato dal responsabile dei servizi cimiteriali, previo pagamento delle relative operazioni cimiteriali come stabilito nel tariffario approvato dalla Giunta comunale.
2. La provvisorietà è ammessa nei seguenti casi: • per coloro che all'atto di approvazione hanno già ottenuto l'assegnazione di una cappella a tumulazione collettiva, fino alla sua agibilità;
 - per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolture a tumulazione;
 - per coloro che devono eseguire operazioni cimiteriali per consentire la destinazione definitiva;
 - per coloro che attendono il rilascio del nulla osta alla cremazione;
 - su autorizzazione del Sindaco in casi eccezionali di necessità ed urgenza.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal responsabile dei servizi cimiteriali e non può protrarsi oltre il termine assegnato.
4. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'ufficio concessioni cimiteriali.
5. Scaduto il termine di cui al comma 3 senza che l'interessato abbia richiesto l'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga, si provvede, previa diffida, ad inumare la salma in campo comune a spese del concessionario inadempiente.
6. E' consentito inoltre il deposito provvisorio delle salme in attesa del rilascio del nulla osta alla cremazione.
7. E' consentita altresì la tumulazione provvisoria di cassette contenenti resti mortali e di urne cinerarie in attesa della destinazione definitiva.
8. Nel momento in cui vi sarà la successiva traslazione interna nella sepoltura definitiva, oltre alle spese della traslazione, il concessionario sarà tenuto al versamento del conguaglio delle tariffe applicate in sede provvisoria rispetto a quelle dovute per la tumulazione definitiva.
9. Il Comune può provvedere, altresì al deposito mortuario in spazi o locali idonei nell'ambito cimiteriale per l'eventuale sosta di feretri prima del seppellimento.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 32. ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione in campo comune è pari a quello fissato dall'art. 82 DPR n. 285/1990, e cioè dieci anni. Lo stesso periodo di inumazione si osserva per le salme che, per qualunque ragione, vengano estumulate da sepolture in muratura prima che siano decorsi venti anni dalla tumulazione. Alla scadenza del decennio si procede d'ufficio ad esumazione ordinaria. Le esumazioni ordinarie si eseguono preferibilmente nei mesi autunnali e invernali quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento ed alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata e sono regolate dal Sindaco ai sensi del Regolamento Regionale n. 6/2004 e s.m.i. ..
2. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo del servizio ASL, fatto salvo il caso in cui gli operatori cimiteriali ravvisino la necessità dell'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.
3. Delle operazioni di esumazione ordinaria, allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, è data preventiva pubblicità dal Comune, con pubbliche affissioni all'albo pretorio ed all'ingresso del cimitero, per almeno 90 giorni, degli elenchi delle sepolture in scadenza. Con tali pubbliche affissioni viene

informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali, nonché del trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, inumazione, tumulazione o avvio a cremazione.

4. L'attestazione dello stato di mineralizzazione al momento della esumazione è redatta dall'esumante sotto propria responsabilità, nella consapevolezza delle sanzioni civili e penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni false o mendaci.
5. I trattamenti cui possono essere sottoposti i resti mortali al momento dell'esumazione sono:
 - permanere nella fossa originaria/ trasferimento in altra fossa, posta in un reparto appositamente individuato (campo di mineralizzazione ove esistente), nel caso in cui i resti mortali debbano ancora completare il processo di mineralizzazione; in tali casi è consentito l'utilizzo di additivi che abbiano caratteristiche biodegradanti e che possano favorire i processi di scheletrizzazione. Il periodo di permanenza nella fossa originaria o di re inumazione è fissato in modo diverso a seconda che si ricorra o meno all'impiego di additivi biodegradanti: in 5 anni se non vi si ricorre ed in 2 anni in caso positivo;
 - avvio a cremazione previo richiesta ed assenso degli aventi diritto;
 - tumulazione in sepoltura privata se richiesto;
 - deposizione dei resti ossei in ossario se richiesto.
6. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o resti di fenomeni cadaverici trasformativi, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune che generalmente consiste nella deposizione delle ossa rinvenute nell'ossario comune.
7. Se il cadavere, rimasto inumato per almeno dieci anni, al momento dell'esumazione non risulta in condizioni di completa mineralizzazione esso è avviato all'inumazione in campo di mineralizzazione previa apertura della cassa. I turni di rotazione nei campi di mineralizzazione, nonché le procedure di trattamento del terreno atto a favorire i processi di mineralizzazione, sono disciplinati dalla L.R. n. 33/2009, dal R.R. 6/2004 e dal presente regolamento. Il periodo di inumazione è fissato in cinque anni, fatto salvo l'uso di sostanze biodegradanti come da circolare Ministero della sanità. In tal caso il periodo di inumazione dovrà essere di almeno due anni.
8. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'ingresso del cimitero con congruo anticipo, contestuale comunicazione verrà data ai familiari dei defunti interessati; nell'ipotesi in cui non siano rinvenibili dei familiari si opererà con cartelli da esporre nei campi interessati e su ogni sepoltura.
9. Le operazioni di esumazione ordinaria devono essere svolte nel rispetto delle vigenti norme nazionali e regionali in materia di sicurezza ed igienico – sanitarie.
10. Delle operazioni compiute deve essere redatto specifico verbale in unico originale, una copia va trattenuta dal custode per essere conservato presso il cimitero un'altra copia va inviata all'ufficio dello stato civile. L'originale va trattenuto dall'ufficio servizi cimiteriali.
11. Per quanto stabilito dal presente articolo è dovuto il corrispettivo secondo il tariffario approvato dalla Giunta Comunale.

ARTICOLO 33. ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. Le esumazioni straordinarie delle salme possono essere eseguite prima del termine ordinario di scadenza, nei casi di seguito riportati:
 - per ordine dell'Autorità Giudiziaria;
 - a richiesta dei familiari, per trasferimento ad altra sepoltura (ossario, loculo, tomba o cappella) nello stesso od altro cimitero;
 - per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie possono essere svolte nei periodi stabiliti dal Regolamento Regionale n. 6/2004 e s.m.i., a meno che non siano esplicitamente richieste dall'Autorità Giudiziaria. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo del servizio ASL fatto salvo il caso in cui gli operatori cimiteriali ravvisino la necessità dell'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienicosanitaria.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare, dall'autorizzazione al seppellimento, se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della sanità. Quando è accertato che si tratti di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il competente servizio dell'ASL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
4. Le esumazioni straordinarie, di cui al comma 1 ultimi due punti sono richieste con apposita istanza.

5. Le operazioni di esumazione straordinaria devono essere svolte nel rispetto delle vigenti norme nazionali e regionali in materia di sicurezza ed igienico – sanitarie.
6. Delle operazioni compiute deve essere redatto specifico verbale in unico originale, una copia va trattenuta dal custode per essere conservato presso il cimitero un'altra copia va inviata all'ufficio dello stato civile. L'originale va trattenuto dall'ufficio servizi cimiteriali.
7. Per quanto stabilito dal presente articolo è dovuto il corrispettivo secondo il tariffario approvato dalla Giunta Comunale. Per quelle ordinate dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'art. 106 R.D. n. 2704/1865 e successive modificazioni, trasmettendo al cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

ARTICOLO 34. ESTUMULAZIONI ORDINARIE

1. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza del periodo di concessione o, per effettuare altre tumulazioni, quando siano trascorsi almeno venti anni dalla tumulazione.
2. Delle operazioni di estumulazione ordinaria, allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, è data preventiva pubblicità dal Comune, con pubbliche affissioni all'albo pretorio ed all'ingresso del cimitero, per almeno 90 giorni, degli elenchi delle sepolture in scadenza. Con tali pubbliche affissioni viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali, nonché del trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, inumazione, tumulazione o avvio a cremazione.
3. Se il cadavere estumulato risulta completamente mineralizzato i resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a ossario o loculi, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi sono collocati nell'ossario comune.
4. L'attestazione dello stato di mineralizzazione al momento della estumulazione è redatta dall'estumulante sotto propria responsabilità, nella consapevolezza delle sanzioni civili e penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni false o mendaci.
5. Se il cadavere rimasto tumulato per almeno venti anni non risulta in condizioni di completa mineralizzazione esso è avviato all'inumazione in campo di mineralizzazione ove presente previa apertura della cassa di zinco o deposizione dello stesso in apposita cassa biodegradabile. I turni di rotazione nei campi di inumazione, nonché le procedure di trattamento del terreno atto a favorire i processi di mineralizzazione, sono disciplinati dalla L.R. n. 33/2009, dal R.R. 6/2004 e dal presente regolamento. Il periodo di inumazione è fissato in cinque anni, fatto salvo l'uso di sostanze biodegradanti come da circolare Ministero della sanità. In tal caso il periodo di inumazione dovrà essere di almeno due anni.
6. Le estumulazioni ordinarie sono regolate seguendo preferibilmente l'ordine cronologico di scadenza ovvero in alternativa soluzioni atte a garantire l'estumulazione di interi settori del cimitero, al fine di consentire un maggior ordine nella gestione degli spazi cimiteriali evitando soluzioni a macchia di leopardo. Ciò anche per consentire la sistemazione ed il riutilizzo dei loculi in modo omogeneo ed uniforme.
7. I trattamenti cui possono essere sottoposti i resti mortali al momento dell'estumulazione sono:
 - trasferimento per l'inumazione in fossa, posta in un reparto appositamente individuato nel caso in cui i resti mortali debbano ancora completare il processo di mineralizzazione;
 - avvio a cremazione previo richiesta e assenso degli aventi diritto.
 - tumulazione in sepoltura privata se richiesto.
8. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune che può consistere nella deposizione delle ossa rinvenute nell'ossario comune, nell'inumazione finalizzata alla completa mineralizzazione o avvio alla cremazione.
8. Le operazioni di estumulazione ordinaria devono essere svolte nel rispetto delle vigenti norme nazionali e regionali in materia di sicurezza ed igienico – sanitarie.
9. Delle operazioni compiute deve essere redatto specifico verbale in unico originale, una copia va trattenuta dal custode per essere conservato presso il cimitero un'altra copia va inviata all'ufficio dello stato civile. L'originale va trattenuto dall'ufficio servizi cimiteriali.
10. Per quanto stabilito dal presente articolo è dovuto il corrispettivo secondo il tariffario approvato dalla Giunta Comunale.

ARTICOLO 35. ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

1. Sono straordinarie le estumulazioni a cui si procede prima della scadenza della concessione:

- su ordine dell'Autorità Giudiziaria per motivi di giustizia,
 - su richiesta degli aventi titolo o d'ufficio per la traslazione del feretro in altra dello stesso cimitero o per il trasporto in altro cimitero;
 - su richiesta degli aventi diritto per la cremazione.
2. Non è richiesta la presenza di personale tecnico ispettivo dell'ASL, tranne che gli operatori cimiteriali ravvisino la necessità dell'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.
 3. Le estumulazioni straordinarie possono essere svolte nei periodi stabiliti dal Regolamento Regionale n. 6/2004 e s.m.i., a meno che non siano esplicitamente richieste dall'Autorità Giudiziaria
 4. Le operazioni di estumulazione straordinaria devono essere svolte nel rispetto delle vigenti norme nazionali e regionali in materia di sicurezza ed igienico – sanitarie.
 5. Delle operazioni compiute deve essere redatto specifico verbale in unico originale, una copia va trattenuta dal custode per essere conservato presso il cimitero un'altra copia va inviata all'ufficio dello stato civile. L'originale va trattenuto dall'ufficio servizi cimiteriali.
 6. Per quanto stabilito dal presente articolo è dovuto il corrispettivo secondo il tariffario approvato dalla Giunta Comunale. Per quelle ordinate dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'art. 106 R.D. n. 2704/1865 e successive modificazioni, trasmettendo al cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

ARTICOLO 36. RACCOLTA DELLE OSSA

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni promosse d'ufficio sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento negli ossari, in loculo o in cappelle famigliari.

ARTICOLO 37. OGGETTI DA RECUPERARE

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al custode/seppellitore al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti, aventi diritto (eredi legittimi o testamentari) e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio Servizi cimiteriali.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al custode seppellitore che provvede a consegnarli all'ufficio servizi cimiteriali del Comune il quale li tiene a disposizione degli aventi diritto per un periodo di sei mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali. I realizzi delle alienazioni e gli utilizzi delle stesse dovranno essere elencati in apposito registro conservato tra gli atti dell'ufficio cimiteriale.

ARTICOLO 38. DISPONIBILITA' DEI MATERIALI E DEGLI ORNAMENTI DELLE SEPOLTURE

1. I materiali o le opere installate sulle sepolture private, comprese opere d'arte e monumenti di un certo valore, se non richiesti dai concessionari al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con i metodi previsti dalla legge, fatto salvo quanto indicato ai successivi commi.
2. Le tombe possono essere nuovamente concesse. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali. Su richiesta degli aventi diritto, il Responsabile dell'Ufficio servizio cimiteriale, può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2 grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli in ambito cimiteriale. La richiesta deve essere inoltrata almeno 30 giorni prima delle relative operazioni al Responsabile del Ufficio servizio cimiteriale.
3. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria potranno essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta, individuate dai Servizi sociali del Comune, per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
4. Ricordi strettamente personali collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi agli aventi diritto. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V – CREMAZIONE

ARTICOLO 39. FORNO CREMATORIO

1. Il Comune, non avendo la disponibilità, all'interno dei propri cimiteri, di un forno crematorio, si avvale per procedere alla cremazione, dell'impianto funzionante che risulti essere disponibile.

ARTICOLO 40. MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. L'autorizzazione alla cremazione di cadaveri o di resti mortali od ossei, è rilasciata dall'ufficiale di stato civile del comune di decesso, sulla base della volontà testamentaria validamente espressa. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà può essere manifestata, con atto scritto con firme autenticate a pena di nullità, dal coniuge del defunto o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. La cremazione è esclusa se risulta impossibile risolvere il disaccordo tra parenti dello stesso grado con il principio di maggioranza. La cremazione è severamente proibita in caso di disposizione testamentaria validamente espressa contraria a tale trattamento.
2. Le modalità operative sono determinate dall'Ufficio di stato civile quale ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni di cui trattasi.
3. Non possono essere cremati cadaveri o parti di essi che siano portatori di sostanze radioattive di cui al D.Lgs. n. 230/1995.
4. Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall'ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà del defunto. La dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è punita nei termini previsti dall'art. 411 del Codice penale.
5. In qualsiasi momento è possibile richiedere la cremazione delle salme pagando i relativi diritti. Verrà rimborsato l'eventuale canone in frazione di anno del costo della concessione stabilita sino alla scadenza naturale del contratto.
6. Ai sensi dell'art. 73 comma 6 della L.R. n. 33 del 30/12/2009, in caso di comprovata insufficienza delle sepolture, l'Ufficiale di stato civile autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate da almeno 20 anni, secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione o, in caso di irreperibilità dei familiari, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di specifico avviso. La cremazione resta comunque severamente proibita in caso di disposizione testamentaria validamente espressa contraria a tale trattamento.

ARTICOLO 41. URNE CINERARIE

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola persona defunta e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e morte.
2. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nei cimiteri:
 - in apposita nicchia cineraria ove esistente;
 - in ossario;
 - in loculo;
 - in cappella; salvo si disponga per la dispersione delle ceneri all'interno del Cimitero nell'area da individuare con il piano cimiteriale, denominata "giardino delle Rimembranze" ove esistente, o nel cinerario comune ove esistente ovvero venga presa in consegna dagli aventi diritto, per una conservazione in luogo diverso oppure per una dispersione in luogo indicato nel testamento (come previsto dall'art. 3 comma 4 lettere c) e d) della L.n. 130/2001).
3. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.
4. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nell'ossario/ cinerario comune.

ARTICOLO 42. AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

1. Le ceneri racchiuse nell'urna cineraria, possono essere affidate ai familiari qualora vi sia espressa volontà del defunto o volontà manifestata dell'eventuale coniuge superstite o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta. L'affidamento delle ceneri racchiuse

nell'urna cineraria è esclusa se risulta impossibile risolvere il disaccordo tra parenti dello stesso grado con il principio di maggioranza.

2. La richiesta per l'affidamento delle ceneri è presentata, a cura del soggetto legittimato, all'ufficiale di stato civile presso il comune di decesso ovvero a quello dove sono tumulate le ceneri.
3. Il rilascio di autorizzazione all'affidamento delle ceneri non esclude la sottoscrizione di un documento accompagnatorio delle fasi di trasporto dell'urna, nel quale l'affidatario dichiara il luogo della destinazione finale dell'urna. Copia di tale documento deve essere conservata presso l'impianto di cremazione e presso l'ufficio che autorizza l'affidamento.
4. Il trasferimento da un luogo all'altro dell'urna cineraria è consentito solo se autorizzato dal medesimo comune che ha disposto l'affido della stessa urna cineraria. Il trasporto dell'urna cineraria deve comunque avvenire nel rispetto del decoro, delle norme igienico-sanitarie e del buon costume.
5. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria in affidamento familiare è stabilito di norma nella residenza dell'affidatario, salvo non diversamente indicato al momento della richiesta di autorizzazione. Il cambio di residenza dell'affidatario e/o la variazione del luogo di conservazione dell'urna, comporta la segnalazione al comune che ha autorizzato l'affidamento. La mancata segnalazione al comune è punita a norma dell'art. 412 del Codice penale.
6. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, si deve provvedere al deposito dell'urna cineraria presso il cimitero del comune ove ubicate e richiederne la tumulazione in idonea sepoltura, restituendo la relativa autorizzazione di affidamento e sottoscrivendo apposito atto di recesso.
7. È consentito l'affidamento delle ceneri anche successivamente alla loro tumulazione in cimitero.
8. Di ogni affidamento di urna cineraria e di ogni eventuale variazione conseguente, deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica presso il comune che ha autorizzato l'affidamento. In particolare, si dovranno annotare i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario e i dati identificativi del defunto; per il recesso dall'affidamento verrà annotata l'identificazione del cimitero in cui avverrà la sepoltura delle ceneri e la data di recesso; verranno inoltre annotate la data di eventuali ispezioni svolte nei luoghi di conservazione delle urne e le risultanze riscontrate.
9. La dispersione delle ceneri deve essere autorizzata dall'ufficiale di stato civile in cui è avvenuto il decesso ed è consentita esclusivamente nel rispetto della volontà del defunto risultante da disposizione testamentaria validamente espressa.
10. L'autorizzazione alla dispersione costituisce documento di accompagnamento delle ceneri.
11. La dispersione delle ceneri può avvenire esclusivamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri comunali o in altro cimitero avente un'area appositamente destinata a tale fine.
12. Ogni disposizione testamentaria che disponga la dispersione delle ceneri in luoghi diversi da quelli indicati dal precedente comma è nulla limitatamente all'indicazione del luogo di dispersione. In mancanza di un'indicazione testamentaria validamente espressa sul luogo di dispersione delle ceneri, si presume la volontà del defunto di disperdere le proprie ceneri nei cimiteri comunali.

CAPO VI - NORME DI POLIZIA IN AMBITO CIMITERIALE

ARTICOLO 43. GIORNI ED ORARI DI APERTURA

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo i seguenti orari:
 - Periodo estivo dalle 8:00 alle 19:00. Si considera estivo il periodo in cui è in vigore l'ora legale.
 - Periodo invernale dalle 8:00 alle 17:00.
2. Il cimitero rimane chiuso di lunedì. Tuttavia i funerali e le relative operazioni cimiteriali sono ammessi anche durante i giorni ordinari di chiusura.
3. I giorni e gli orari di apertura possono essere modificati dal Sindaco con apposito provvedimento.
4. La visita del cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile dei servizi cimiteriali, da rilasciarsi per comprovati motivi di necessità ed urgenza.
5. Con apposito provvedimento il Sindaco può disporre limitazioni temporanee all'effettuazione dei funerali per ragioni di ordine pubblico.
6. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 10 minuti prima della scadenza dell'orario. Al di fuori dell'orario di apertura ai visitatori è vietato rimanere all'interno dei cimiteri. La permanenza nel cimitero durante gli orari di chiusura al pubblico è punita a norma dell'art. 633 del Codice penale.
7. La chiusura temporizzata dei cancelli non esclude la presenza di un comando manuale all'interno del cimitero e in posizione accessibile, per permettere l'uscita.

8. I cimiteri potranno essere chiusi, parzialmente e/o totalmente, in occasione dell'espletamento delle attività di esumazione e/o estumulazione sia ordinaria che straordinaria, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni programmate.

ARTICOLO 44. DISCIPLINA DELL'INGRESSO

1. Nei cimiteri comunali è vietato l'ingresso di ogni veicolo, ad esclusione dei mezzi di pronto intervento e di primo soccorso, ad eccezione dei mezzi autorizzati dal Sindaco o dal Responsabile dei servizi cimiteriali.
2. Nei cimiteri comunali è vietato l'ingresso:
 - alle persone accompagnate da cani o da altri animali, che non abbiano specifica funzione di accompagnamento a persone cieche o altrimenti diversamente abili;
 - alle persone in evidente stato di alterazione psichica, o in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero, il pubblico decoro o il buon costume;
 - a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua o accattonaggio; • ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.
3. I fioristi, i marmisti e chiunque debba accedere al cimitero con propri automezzi per lo svolgimento di lavori di costruzione, riparazioni o modifiche a qualsiasi tipo di sepoltura devono ottenere specifica autorizzazione rilasciata dal Responsabile dei servizi cimiteriali. La domanda per ottenere la predetta autorizzazione deve essere presentata con congruo anticipo, non inferiore a tre giorni lavorativi. L'autorizzazione riporta insindacabilmente ogni prescrizione e condizione ritenuta opportuna per salvaguardare le strutture cimiteriali nonché l'ambiente religioso.
4. I mezzi di servizio, nonché i mezzi privati, debbono circolare lungo i viali, a velocità ridotta, evitando rumori molesti, dando la precedenza ai visitatori e ai cortei funebri e avendo cura di non cagionare danni a cose o persone.

ARTICOLO 45. DIVIETI SPECIALI

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - fumare, tenere contegno chiassoso, correre, cantare, parlare ad alta voce;
 - entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - introdurre oggetti irriverenti;
 - rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti, accumulare neve sui tumuli;
 - portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza preventiva autorizzazione;
 - danneggiare aiuole, alberi, giardini, scrivere sulle lapidi o sui muri, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare sulle tombe;
 - disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi o di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie;
 - eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal custode seppellitore;
 - svolgere qualsiasi attività commerciale e/o praticare il gioco d'azzardo;
 - svolgere qualsiasi attività di questua e/o di accattonaggio;
 - introdurre o ingerire bevande e/o alimenti, salvo se previsto da culto riconosciuto dallo Stato;
 - ogni altro atto irrispettoso del pubblico decoro o contrario al buon costume.
2. I divieti di cui al precedente comma si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti, è dal personale addetto al cimitero, diffidato ad uscire immediatamente, denunciato all'Autorità Giudiziaria e, qualora ne ravvisasse la necessità, arrestato e consegnato agli agenti della forza pubblica.

ARTICOLO 46. RITI FUNEBRI

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Sindaco con congruo anticipo.

ARTICOLO 47. RECLAMI DEL PUBBLICO

1. Eventuali reclami o segnalazioni inerenti ai servizi cimiteriali debbono essere presentati per iscritto al protocollo del Comune.

CAPO VII - COSTRUZIONE, ORNAMENTAZIONE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE IN CONCESSIONE

ARTICOLO 48. ORNAMENTAZIONI DI COLOMBARI, OSSARI E NICCHIE CINERARIE

1. Così come previsto dall'art. 17 del R.R. n. 6/2004 e ss.mm.ii., ogni loculo, ossario o nicchia è contraddistinta da una croce, cippo, lapide o altro supporto, costituiti da materiale resistente, sul quale sono riportati: nome, cognome, data di nascita e di morte, salvo espressa volontà contraria del defunto.
2. Le lapidi di chiusura dei loculi, ossari e nicchie cinerarie sono di marmo e sono fornite esclusivamente dal Comune.
3. Entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di tumulazione devono essere incise o applicate le iscrizioni epigrafiche.
4. Sulle lapidi sono ammessi lampade votive e portafiori in metallo e/o marmo che non devono sporgere più di cm. 15 dal piano della lapide, né essere infissi sulle fascette di rivestimento, né oltrepassare i limiti della lapide.
5. E' altresì consentita l'incisione di immagini floreali in sostituzione del portafiori, l'apposizione sulle lapidi della fotografia del defunto tumulato nel loculo, purché sia di materiale di lunga durata e indelebile, nonché l'incisione di epigrafi e di immagini sacre di piccole dimensioni o l'applicazione delle immagini sacre.
6. L'installazione di monumenti in rame ed elementi di qualsiasi genere in rame è vietata a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento. L'Amministrazione resta estranea e non risponde a qualsiasi titolo e causa della sottrazione dei monumenti e degli elementi anzidetti.

ARTICOLO 49. ORNAMENTAZIONE DELLE TOMBE – LOCULI A TERRA

1. Così come previsto dall'art. 17 del R.R. n. 6/2004 e ss.mm.ii., ogni tomba – loculo a terra è contraddistinta da una croce, cippo, lapide o altro supporto, costituiti da materiale resistente, sul quale sono riportati: nome, cognome, data di nascita e di morte, salvo espressa volontà contraria del defunto.
2. I monumenti posti sulle tombe – loculo a terra devono essere costruiti in modo da permettere l'introduzione dei feretri senza manomettere o danneggiare le tombe circostanti nel rispetto delle seguenti limitazioni:
 - Tomba singola ingombro massimo 100 x 180 cm;
 - Tomba doppia in pianta ingombro massimo 200 x 180 cm.
3. I manufatti sopra elencati non devono superare l'altezza di 140 cm misurata dal piano di campagna, devono essere in pietra, devono essere contenuti nei limiti dell'area concessa, non devono essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
4. La costruzione deve essere preventivamente autorizzata con provvedimento del Settore Tecnico. Tale autorizzazione può contenere particolari prescrizioni riguardanti le caratteristiche costruttive, le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
5. L'autorizzazione alla costruzione di tomba – loculo a terra è rilasciata su domanda scritta del concessionario da presentarsi, a pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione di assegnazione dell'area.
6. La domanda, deve essere stesa su apposito modulo, e asseverata anche dall'imprenditore al quale il concessionario ha appaltato l'esecuzione dei lavori nonché dal marmista che curerà la posa in opera del monumento. Tale autorizzazione è necessaria anche per le varianti essenziali in corso d'opera e per i lavori non compresi nella manutenzione.
7. La domanda deve essere corredata dal progetto (pianta, prospetti e sezioni) in scala 1:50, con i particolari delle decorazioni e degli accessori, nonché dell'epigrafe e l'indicazione dei materiali impiegati per la costruzione. Tale autorizzazione può contenere particolari prescrizioni riguardanti le caratteristiche costruttive, le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

8. La costruzione dell'opera deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa, non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
9. L'installazione di monumenti in violazione della relativa autorizzazione ed in violazione dei commi precedenti è soggetta alla riduzione in pristino a cura dei richiedenti. In difetto si procederà d'ufficio con rivalsa delle spese nei confronti dei contravventori.
10. L'installazione dei monumenti di cui alle parti precedenti, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 DPR n. 285/1990.
11. L'installazione di monumenti in rame ed elementi di qualsiasi genere in rame è vietata a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento. L'Amministrazione resta estranea e non risponde a qualsiasi titolo e causa della sottrazione dei monumenti e degli elementi anzidetti.

ARTICOLO 50. COSTRUZIONE E ORNAMENTAZIONE DI CAPPELLE

1. Così come previsto dall'art. 17 del R.R. n. 6/2004 e ss.mm.ii., ogni loculo, tomba o nicchia è contraddistinta da una croce, cippo, lapide o altro supporto, costituiti da materiale resistente, sul quale sono riportati: nome, cognome, data di nascita e di morte, salvo espressa volontà contraria del defunto.
2. I singoli concessionari di aree destinate alla costruzione di cappelle devono provvedere, a propria cura e spese, alla costruzione delle stesse.
3. La costruzione deve essere preventivamente autorizzata con provvedimento del Settore Tecnico. Tale autorizzazione può contenere particolari prescrizioni riguardanti le caratteristiche costruttive, le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
4. L'autorizzazione è rilasciata su domanda scritta del concessionario da presentarsi, a pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione di assegnazione dell'area.
5. La domanda, in regola con l'imposta di bollo, deve essere firmata oltre che dal concessionario dell'area anche dal tecnico progettista e direttore lavori, dall'imprenditore al quale il concessionario ha appaltato l'esecuzione dei lavori e dal marmista che curerà, ove previsto, il rivestimento esterno ed interno delle cappelle.
6. La domanda deve essere corredata dai relativi progetti e contenere una dettagliata descrizione dell'opera progettata, in particolare per quanto si riferisce alla qualità dei materiali da impiegarsi, al loro spessore, ai loro collegamenti. I disegni delle cappelle sono delineati in pianta, sezione ed elevazione per tutte indistintamente le facciate viste, in scala 1:20. Sono inoltre da allegare in duplice copia, i disegni e i calcoli dei cementi armati a firma di un tecnico abilitato e una relazione per il sistema di smaltimento delle acque meteoriche della copertura.
7. Si devono inoltre unire al progetto i dettagli dei principali particolari costruttivi di carattere decorativo ed in specie, dei cancelli, delle inferriate, dei pilastri e delle vetrate.
8. Tutti i disegni debbono recare la firma del tecnico progettista, del direttore dei lavori, dell'esecutore e del committente.
9. L'autorizzazione di cui al comma 2 è necessaria anche per le varianti essenziali in corso d'opera e per i lavori non compresi nella manutenzione.
10. La costruzione dell'opera deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa, non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero e non può avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
11. I concessionari di cappelle eventualmente realizzate al rustico dal Comune (ovvero rese disponibili dal Comune per scadenza della precedente concessione ed ancora rispondenti alle vigenti norme in materia) devono provvedere, entro sei mesi dall'aggiudicazione, a pena di decadenza alla collocazione di un monumento.
12. I monumenti devono essere costruiti in modo da permettere l'introduzione dei feretri senza manomettere o danneggiare le tombe circostanti e nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 4, art. 16 del R.R. 6/2004 che nello specifico prevede che la tumulazione ovvero l'estumulazione di un feretro deve avvenire senza necessità di movimentare un altro feretro. Per l'adeguamento delle tombe esistenti si rimanda a quanto disposto dai punti 8 e 9 dell'art. 16 del R.R. 6/2004, recepito dall'art. 35 del presente regolamento.
13. All'atto dell'assegnazione in concessione di aree per la costruzione di cappelle, il richiedente deve prestare cauzione a garanzia della serietà della richiesta e della corretta esecuzione dei lavori e posa del monumento.
14. La cauzione ammonta al venti per cento del corrispettivo dovuto e può essere prestata in forma reale, mediante deposito, presso la tesoreria comunale, o in forma personale, mediante deposito presso i

competenti uffici comunali di fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata dagli istituti autorizzati all'esercizio del ramo cauzioni.

15. Il Comune trattiene la cauzione reale o fa valere la cauzione personale nei seguenti casi:
 - se il concessionario non provvede a presentare il progetto di costruzione nei termini sopra previsti;
 - se le opere realizzate o il monumento posto in opera sono in tutto o in parte difformi da quanto autorizzato, salvo il provvedimento di decadenza.
16. La cauzione viene svincolata con provvedimento del responsabile dei servizi cimiteriali, su domanda dell'interessato, successivamente all'esito favorevole dell'accertamento delle opere o del monumento realizzati.
17. I concessionari di cappelle sono tenuti a depositare un esemplare delle chiavi dei cancelli e delle porte di ingresso alle sepolture presso l'ufficio comunale cimiteriale; il responsabile del cimitero o suo delegato, può accedere alle cappelle private in qualunque momento per ispezioni ed altre esigenze di servizio.
18. L'installazione di monumenti in rame ed elementi di qualsiasi genere in rame è vietata a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento. L'Amministrazione resta estranea e non risponde a qualsiasi titolo e causa della sottrazione dei monumenti e degli elementi anzidetti.

ARTICOLO 51. EPIGRAFI

1. Le epigrafi di regola sono scritte in lingua italiana, fatta eccezione, ove occorra, per i nomi di persona e località; sono consentite espressioni o citazioni in lingua latina o in dialetto del territorio; oltre alle generalità del defunto (nome, cognome, data di nascita e di morte) le epigrafi possono contenere brevi e rituali espressioni di suffragio o citazioni di testi sacri.
2. Le epigrafi possono essere scolpite, incise e piombate, oppure realizzate in rilievo.

ARTICOLO 52. GIARDINI, FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

1. La formazione e cura di aree verdi sulle sepolture in genere è consentita a chiunque, purché nell'esercizio di tale facoltà vengano rispettati i diritti delle sepolture vicine, evitando di oltrepassare i limiti dell'area in concessione.
2. E' consentita la messa a dimora di piccole piante ornamentali. L'altezza massima delle stesse non dovrà essere maggiore di 0,80 m. La messa a dimora delle piante ornamentali è ammessa esclusivamente nell'area data in concessione.
3. Gli addobbi di fiori e verde ornamentale devono essere rimossi a cura di chi li ha deposti, quando presentino aspetto indecoroso. Il custode del cimitero ha altresì la facoltà di far rimuovere le piante e/o i fiori che possano recare disturbo alle concessioni attigue ed ai passanti.
4. Nessun tipo di ornamento floreale o di qualsiasi altro genere può essere posto lungo i percorsi e gli spazi non assegnati in concessione.

ARTICOLO 53. OBBLIGO DI MANUTENZIONE

1. Il concessionario di qualunque tipo di sepoltura ha l'obbligo di mantenere la stessa in buono stato di manutenzione, in stato decoroso e confacente alla dignità del luogo.
2. Il custode/seppellitore vigila sullo stato di manutenzione delle sepolture. Qualora venga accertato che una sepoltura necessita di lavori manutentivi, il concessionario viene diffidato con provvedimento del responsabile dei servizi cimiteriali ad eseguire, entro congruo termine, le opere specificamente richieste.
3. In caso di inottemperanza da parte del concessionario si procede alla dichiarazione di decadenza, secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, le lastre tombali, i fiori, le piante indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
5. Gli operatori cimiteriali disporranno il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura, o che non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
6. I provvedimenti di cui al presente articolo verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del cimitero, o all'Albo comunale per un mese, affinché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

CAPO VIII - PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI

ARTICOLO 54. SERVIZI CIMITERIALI

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal sindaco, quale ufficiale di Governo e autorità sanitaria locale.
2. Spettano al Responsabile dei servizi cimiteriali la stipula degli atti di concessione.
3. La polizia mortuaria e la vigilanza sul cimitero ed i suoi servizi sono esercitate:
 - dall'Ufficio comunale addetto ai servizi cimiteriali, per quanto riguarda: l'autorizzazione alla posa di monumenti e aggiornamento archivi informatici;
 - dall'Ufficio Tecnico per quanto riguarda le autorizzazioni alla realizzazione, da parte di privati, di opere di manutenzione e nuove costruzioni;
 - dall'Ufficio Tecnico per quel che riguarda la costruzione, l'ampliamento e la manutenzione dei cimiteri civici;
 - dall'Ufficio di Stato Civile per quanto riguarda il rilascio permessi di seppellimento (tumulazione ed inumazione), rilascio delle autorizzazioni al trasporto ed alla cremazione.
4. Le funzioni igienico sanitarie sono svolte dai competenti servizi dell'ASL, secondo quanto previsto dal DPR n. 285/1990 e dal Regolamento Regionale n. 6/2004.
5. Le attività inerenti l'elaborazione e l'aggiornamento del regolamento di Polizia Mortuaria e quelle relative alla predisposizione ed aggiornamento del piano cimiteriale, sono gestite dal responsabile dei servizi cimiteriali, il quale svolge le varie attività con il supporto dei sopra elencati servizi interni e per talune prestazioni specialistiche, con l'affidamento di incarichi esterni.
6. A titolo indicativo e non esaustivo, i servizi seguenti possono essere appaltati a ditta esterna:
 - custodia;
 - vigilanza;
 - pulizia;
 - manutenzione delle aree a verde;
 - opere di ordinaria manutenzione;
 - verifica della documentazione amministrativa che accompagna il feretro;
 - ritiro dei documenti amministrativi di cui sopra e custodia idonea e ordinata presso l'Ufficio del Cimitero;
 - compilazione e tenuta del registro cimiteriale previsto dall'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - inumazione ed esumazione in e da campi comuni;
 - tumulazioni ed estumulazioni;
 - recupero salme indecomposte risultanti durante i lavori di esumazione o estumulazione;
 - costruzione tombe;
 - traslazione di salme.

ARTICOLO 55. CUSTODI SEPPELLITORI

1. Sono compiti specifici del custode seppellitore:
 - aprire e chiudere i cancelli d'ingresso secondo l'orario stabilito ovvero qualora il cimitero disponga di sistemi di apertura e chiusura automatici, verificare il corretto funzionamento;
 - esercitare durante il tempo in cui il cimitero è aperto al pubblico la vigilanza all'ingresso, impedendo l'introduzione di veicoli non autorizzati e di oggetti estranei al servizio;
 - ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
 - tenere in custodia le chiavi dell'ingresso del cimitero, degli uffici e magazzini, della camera mortuaria, e di ogni luogo chiuso che si trovi nel cimitero stesso;
 - vigilare affinché quanti frequentano il cimitero per le visite alle tombe, o per ragioni di lavoro, tengano un contegno corretto quale si addice al carattere del luogo;
 - vigilare affinché tutto ciò che è posto sulle tombe non venga manomesso od asportato;
 - vigilare affinché chiunque esegua lavori di costruzione, riparazione o modifiche a qualunque tipo di sepoltura sia in possesso di regolare autorizzazione;
 - assistere a tutte le operazioni riguardanti traslazioni di cadaveri o resti di cadaveri, inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, provvedendo, alla ultimazione delle operazioni, alla posa in opera del tavolato di mattoni per i colombari o altra tipologia di chiusura prevista dalle norme;
 - tenere la pulizia di tutti i locali e tutti gli spazi cimiteriali;
 - attenersi scrupolosamente alle norme di cui al presente regolamento circa il rinvenimento di oggetti preziosi o ricordi personali;

- fare immediato rapporto per iscritto al responsabile dei servizi cimiteriali di qualsiasi incidente avvenga nel cimitero e delle infrazioni al presente regolamento che fossero compiute da privati, dal personale di servizio, dai visitatori e dai concessionari;
- avvertire il responsabile dei servizi cimiteriali delle riparazioni occorrenti ai manufatti del cimitero.

ARTICOLO 56. DOVERI GENERALI DEL PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI

1. I titolari o legali rappresentanti delle imprese appaltatrici di servizi o lavori per conto del Comune e tutto il personale alle loro dipendenze debbono attenersi alle norme disciplinari e tecniche contenute nel presente regolamento e nei singoli capitolati d'appalto.
2. Il personale addetto ai cimiteri, oltre ai compiti attinenti alle proprie specifiche attribuzioni e alla collaborazione generale per il buon andamento del servizio, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge.
3. Il personale addetto ai cimiteri deve scrupolosamente rispettare il presente Regolamento. Il personale del cimitero è tenuto inoltre a fare rispettare il presente regolamento a chiunque abbia accesso nel cimitero.
4. Il personale addetto ai cimiteri deve, sotto pena di provvedimenti disciplinari:
 - vestire in servizio la divisa e tenerla in condizioni decorose;
 - prestarsi al servizio in qualunque ora straordinaria, anche notturna, in caso di emergenza;
 - astenersi, mentre è in servizio, dal fumare al di fuori dei locali a suo uso esclusivo;
 - aver cura del regolare funzionamento dei servizi dei quali fa uso o di quelli a servizio dell'utenza;
 - fornire per quanto di competenza le indicazioni richieste dal pubblico.
5. Il personale addetto ai cimiteri non deve, sotto pena di provvedimenti disciplinari:
 - eseguire all'interno dei cimiteri attività, di qualsiasi tipo e a qualunque titolo, per conto di privati o imprese, sia in orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - ricevere dal pubblico o da imprese compensi, mance, regali o altri emolumenti non dovuti, per l'effettuazione di prestazioni rientranti nei propri doveri di ufficio;
 - segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
6. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare, nonché violazione degli obblighi contrattuali, in caso di appalto o concessione del servizio, con conseguente facoltà di risoluzione del contratto di appalto ed applicazione delle penali specificate nel capitolato d'appalto. L'Amministrazione comunale si riserva in ogni caso la facoltà di agire in giudizio a sua tutela per il risarcimento dei danni morali e patrimoniali derivanti dall'inosservanza delle norme del presente regolamento da parte del personale addetto ai cimiteri. Il personale addetto ai cimiteri è sottoposto a tutte le misure in materia di prevenzione degli infortuni e di malattie connesse con l'attività lavorativa svolta a norma del d.lgs. 81/2008.

TITOLO IV - CONCESSIONI CIMITERIALI

CAPO I - TIPOLOGIA E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ARTICOLO 57. SEPOLTURE IN CONCESSIONE

1. Per le sepolture private è concesso l'uso di aree e di manufatti costruibili anche dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati o enti, di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie e collettività.
3. Alle sepolture private contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni stabilite dal DPR n. 285/1990, dalla L.R. 33/2009, dal R.R. 6/2004 come modificato ed integrato dal R.R. 1/2007, per quanto applicabili, sia per le tumulazioni ed estumulazioni che per le inumazioni ed esumazioni.
4. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, avente ad oggetto un bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

5. Le assegnazioni di spazi cimiteriali sono regolamentate da concessioni-contratto redatte nella forma della scrittura privata con oneri a carico del concessionario tra i quali si annoverano a titolo indicativo e non esaustivo i diritti di segreteria, l'imposta di bollo ed ogni altra spesa contrattuale.
6. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente:
 - la tipologia di sepoltura concessa e la sua identificazione,
 - il numero di posti salma assegnati;
 - la durata;
 - il /i concessionario/i con relativi dati anagrafici o, nel caso di collettività il legale rappresentante pro tempore;
 - i dati dei soggetti destinati ad esservi accolti o i criteri per la loro precisa individuazione;
 - l'eventuale restrizione o ampliamento del diritto d'uso;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.
7. La concessione è subordinata all'accettazione e all'osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria contenute nel presente regolamento nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto.
8. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del corrispettivo vigente al momento della stipula della concessione-contratto, secondo il tariffario approvato dalla Giunta comunale.
9. In mancanza del pagamento non si procede alla stipulazione del contratto; nell'ipotesi in cui siano già state inumate o tumulate delle salme si procede alla loro esumazione o estumulazione d'ufficio, a spese dell'inadempiente, procedendo all'inumazione delle stesse in campo comune.

ARTICOLO 58. DURATA DELLA CONCESSIONE

1. Tutte le concessioni sono a tempo determinato, ai sensi dell'art. 92 DPR n. 285/1990 e dell'art. 25 R.R. n. 6/2004, fatte salve le concessioni pregresse poste in essere prima della data di entrata in vigore del DPR n. 803/1975 (norma con la quale è stato stabilito che le concessioni devono avere una durata non superiore a 99 anni).
2. La durata delle concessioni è fissata in:
 - 20 anni per loculi, ossari e cinerari;
 - 20 anni per tombe; • 10 anni per campo comune;
 - 99 anni per cappelle.
3. La decorrenza di qualsiasi tipo di concessione ha inizio il giorno della tumulazione/inumazione del cadavere o dalla data di stipula del contratto in caso di assegnazione a persona vivente. La decorrenza delle concessioni per cappelle private o tombe di famiglia ha inizio dalla data di stipula del contratto.
4. Le concessioni perpetue ovvero tutte le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedenti 99 anni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 803/1975, sono convertite ipso iure in concessioni a tempo determinato dalla durata di 99 anni, pari al tempo massimo previsto dalla legge per tali concessioni, con decorrenza a partire dalla data di pubblicazione del presente regolamento. Gli aventi diritto hanno facoltà di rinnovo della medesima concessione per una sola volta e per la durata stabilita dal secondo comma.
5. Gli aventi diritto possono richiedere l'estumulazione, decorsi i termini minimi di legge, dei resti mortali e delle salme per far posto ad altre salme o resti/ceneri. L'esercizio di tale facoltà di ampliamento della concessione comporterà la stipula di un nuovo atto di concessione che stabilirà che l'originario rapporto concessorio si trasformi a tempo determinato, per un periodo di 99 anni pari al tempo massimo previsto per tali concessioni. Per l'esercizio di tale facoltà è dovuto il corrispettivo secondo il tariffario approvato dalla Giunta comunale.

ARTICOLO 59. RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. Le concessioni in uso di sepolture a inumazione nel campo di decomposizione-mineralizzazione non sono rinnovabili alla scadenza della concessione.
2. La durata del rinnovo delle concessioni è fissata in:
 - 10 anni per loculi, ossari e cinerari;
 - 10 anni per tombe;
 - 10 anni per campo comune.
3. Le concessioni già rinnovate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento possono essere oggetto di un solo ulteriore rinnovo di durata decennale.

4. Il rinnovo della concessione può essere richiesto anche da un parente o affine del concessionario, ferma restando la titolarità della concessione.
5. Nei casi in cui è consentito il rinnovo della concessione, in mancanza della richiesta di rinnovo e del versamento del relativo canone il Comune procede all'estumulazione d'ufficio della salma o dei resti contenuti nella sepoltura per deporli, a seconda dei casi, nell'ossario comune, nel cinerario comune o in campo di mineralizzazione.
6. Le sepolture oggetto delle concessioni estinte rientrano nella piena e libera disponibilità del comune; tutto quanto posto ad ornamento delle sepolture cade in proprietà del comune, salvo le fotografie che possono essere reclamate dagli interessati entro tre mesi dall'esumazione od estumulazione dei defunti.
7. Il comune, quando non sia necessario procedere alla demolizione per cattivo stato di conservazione di cappelle o tombe rientrate nella propria disponibilità patrimoniale, procede a nuova assegnazione mediante asta pubblica.

ARTICOLO 60. ROTAZIONE DELLE SALME NELLE TOMBE COLLETTIVE

1. Nelle tombe collettive in muratura, salvo le diverse ulteriori disposizioni consentite dalla legge e dal presente regolamento, è consentita la estumulazione dei feretri tumulati da almeno vent'anni, al fine di disporre del loculo per la tumulazione di altri feretri nel rispetto delle condizioni del successivo articolo.

ARTICOLO 61. DIRITTO AL SEPOLCRO

1. Si definisce diritto al sepolcro il diritto passivo di ottenere la sepoltura in un sepolcro privato.
2. Il diritto al sepolcro è un diritto indisponibile.
3. Il diritto d'uso delle tombe di famiglia di tipo cappelle è riservato al concessionario ed ai membri della sua famiglia, nonché agli affini, ai collaterali e ad altre persone appositamente autorizzate, ovvero nel caso di concessioni rilasciate a persone giuridiche, il diritto d'uso è riservato alle persone contemplate dal relativo statuto fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
4. Ai fini dell'applicazione dell'art. 93 del D.P.R. n. 285/1990 la famiglia del concessionario è da intendersi composta da:
 - coniuge e figli;
 - ascendenti e discendenti in linea retta fino al secondo grado;
 - ascendenti e discendenti in linea collaterale fino al secondo grado;
 - i conviventi del concessionario o dei suoi eredi solo su espressa richiesta o consenso del concessionario o suoi legittimi eredi.
5. Per il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti in linea retta, il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito all'atto dell'ottenimento della concessione. Per i collaterali, gli affini e le altre persone appositamente autorizzate la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione o dagli aventi diritto con apposita dichiarazione da rendere all'ufficio servizi cimiteriali.
6. Su richiesta del concessionario, oppure degli eredi, può essere consentita la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con lui conviventi, nonché di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei suoi confronti. Resta salva la facoltà per il concessionario di limitare il diritto al sepolcro, ad eccezione delle persone di cui al quarto comma del presente articolo.
7. Nel caso sorga una controversia sull'avente diritto al sepolcro, l'Amministrazione comunale s'intende e resta estranea all'azione giudiziale che ne consegue, limitandosi, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non sia raggiunto un accordo fra le parti in causa o non sia intervenuta sentenza esecutiva dell'autorità giudiziaria.
8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso alla sepoltura. Ogni atto dispositivo del diritto d'uso alla sepoltura è nullo.
9. Se il concessionario è una persona giuridica sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, a seguito di richiesta di tumulazione accompagnata da attestazioni di appartenenza alla suddetta persona giuridica.
10. Il Sindaco si riserva comunque la facoltà di escludere la concessione del diritto al sepolcro alle persone non in possesso dei requisiti di cui all'art 25 del presente regolamento per ragioni di ordine pubblico o per contrarietà al buon costume.
11. Qualora il contratto di concessione sia stato sottoscritto da più firmatari qualsiasi tumulazione non afferente al concessionario deve essere autorizzata dagli stessi o dagli eredi.

ARTICOLO 62. SUCCESSIONE NELLA CONCESSIONE

1. I diritti e gli obblighi previsti nelle concessioni si trasmettono esclusivamente per successione ereditaria.
2. Gli eredi del concessionario defunto o i legatari devono comunicare all'ufficio servizi cimiteriali, entro sei mesi dalla accettazione dell'eredità o dal conseguimento del legato, l'avvenuta successione, designando uno fra essi che assuma nei confronti del Comune l'esercizio dei diritti e degli obblighi inerenti alla concessione, ferma restando la titolarità e la responsabilità solidale di tutti i successori.
3. In mancanza della designazione di cui al comma 2 si presume che chiunque dei coeredi o dei legatari compia un qualunque atto giuridico inerente alla concessione o richieda un servizio inerente alla salma agisca con il consenso degli altri, salvo che uno dei coeredi o dei collegatari abbia reso noto al Comune, con comunicazione protocollata, la propria preventiva opposizione a che altri dispongano della concessione, della sepoltura o dei feretri.
4. Per il caso di rinuncia alla concessione si applica quanto previsto dall'articolo 66.
5. La qualità di erede o di legatario può essere provata, oltre che esibendo copia autentica del testamento o dell'eventuale sentenza di accertamento della qualità di erede o di legatario, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del DPR n. 445/2000.

ARTICOLO 63. LIMITAZIONI ALLA CONCESSIONE

1. Per l'esecuzione di opere di carattere straordinario, il Comune ha la facoltà di rimuovere in ogni momento qualsiasi sepoltura ad inumazione o tumulazione, previo avviso ai concessionari, ed assicurando ai medesimi altra sepoltura di pari valore e durata a carico del Comune.
2. Per quanto riguarda le concessioni in essere relative a sepolture private (tombe di famiglia e cappelle) non conformi alle disposizioni dell'art. 16, comma 4 del R.R. 6/2004, non verranno applicate le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 del citato art. 16. Pertanto decorso il termine di venti anni dall'entrata in vigore del R.R. n. 4/2006, nel loculo, nella cripta o nella tomba possono svolgersi unicamente operazioni cimiteriali di estumulazione. Sono sempre consentite tumulazioni di urne cinerarie e di cassette di resti ossei.

ARTICOLO 64. DOVERI GENERALI DEI CONCESSIONARI

1. La concessione è subordinata alla accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria e regolamenti cimiteriali, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni, e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti ove richiesti.

CAPO II - MODALITA' DI CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE

ARTICOLO 65. CAUSE DI CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE

1. Le concessioni cessano per:
 - rinuncia;
 - decadenza;
 - revoca;
 - estinzione (scadenza, soppressione cimitero, decorsi venti anni dalla estinzione della famiglia).
2. In tali casi i manufatti cimiteriali e tutti gli elementi ad essi connessi e gli accessori con funzioni decorative, commemorative e simili, qualora non ricorrano i presupposti per altra destinazione di cui al presente regolamento, sono acquisiti al patrimonio del Comune.
3. Allo scadere del termine della concessione, se gli aventi titolo non hanno preventivamente disposto per la collocazione del defunto, vi provvede direttamente il responsabile dei servizi cimiteriali che valuterà di volta in volta l'opportunità circa la sistemazione.

ARTICOLO 66. RINUNCIA

1. La concessione in uso di sepoltura a inumazione e tumulazione può essere in ogni tempo rinunciata.
2. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a condizione che la sepoltura a carattere familiare o individuale, non sia stata occupata da alcun feretro o quando, essendo stata occupata, lo stesso sia trasferito in altra sede.
3. La domanda di esumazione od estumulazione di cadavere, resti mortali o ceneri da sepoltura individuale per la traslazione in altro cimitero, in campo comune o in altra sepoltura individuale soggetta a concessione amministrativa comporta la rinuncia alla concessione sulla sepoltura che viene liberata.

4. Qualora, a seguito di rinuncia, venga richiesta la tumulazione di cadavere, dei resti mortali o delle ceneri in altra sepoltura individuale in concessione all'interno del cimitero si deve procedere al rilascio di una nuova concessione, con stipulazione di un nuovo contratto e versamento del canone dovuto.
5. La rinuncia non consente permuta o scambi di sepolture, salva la stipulazione per iscritto di accordi transattivi a definizione di controversie pendenti.
6. La rinuncia parziale o condizionata o a termine non ha alcun effetto.
7. Per la rinuncia alla concessione non è dovuto alcun rimborso.
8. La rinuncia alla concessione non può essere effettuata che dal concessionario, oppure dai suoi eredi o comunque da chi può disporre del cadavere, dei resti mortali o delle ceneri, ritenendo sussistere una presunzione che chi agisce lo faccia in nome e per conto di tutti gli aventi diritto. Resta inteso che in caso di controversia tra gli aventi diritto questa deve essere risolta tra le parti, rimanendo il Comune del tutto estraneo ed esente da responsabilità derivante dalle azioni dei singoli, limitandosi a lasciare la situazione immutata nello stato di fatto in cui si trova al sorgere della controversia.

ARTICOLO 67. DECADENZA

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - quando la sepoltura concessa risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti;
 - quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e all'ingresso del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
3. La dichiarazione di decadenza, a norma dei commi precedenti, compete al responsabile dei servizi cimiteriali in base ad accertamento dei presupposti con provvedimento motivato.
4. Pronunciata la decadenza della concessione, il responsabile del servizio di polizia mortuaria disporrà, se del caso, la traslazione delle spoglie, resti, ceneri rispettivamente in campo a inumazione oppure nel campo mineralizzazione oppure nell'ossario comune oppure cinerario comune ove presenti. Dopodiché, il responsabile dei servizi cimiteriali disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose.

ARTICOLO 68. REVOCA

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92 comma 2 D.P.R. n. 285/1990 e dal Regolamento Regionale n. 6/2004, è in facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico e/o tutela di opere di interesse storico ed artistico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal responsabile dei servizi cimiteriali, con provvedimento motivato, previo accertamento dei presupposti. In tal caso verrà concesso agli aventi titolo l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico del Comune le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova.
3. Il provvedimento di revoca deve essere notificato al concessionario o ai suoi eredi, ove conosciuti, almeno 60 giorni prima della sua esecuzione; se il concessionario o i suoi eredi non sono reperibili si provvede mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 15 giorni e all'ingresso del cimitero per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione dei cadaveri.
4. Avviso del provvedimento di revoca viene posto anche sulle sepolture interessate per almeno 60 giorni.
5. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ARTICOLO 69. ESTINZIONE 1. Le

concessioni si estinguono:

- per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione;
- per la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 D.P.R. n. 285/1990 e dall'art. 26 del Regolamento Regionale n. 6/2004.

2. Le sepolture oggetto delle concessioni estinte rientrano nella piena e libera disponibilità del Comune. Quanto posto sulle sepolture e comunque tutto quanto posto ad ornamento di esse cade in proprietà del Comune, salvo le fotografie che possono essere reclamate dagli interessati entro sei mesi dalla esumazione od estumulazione delle salme, dei resti o delle ceneri.
3. Il Comune, quando non sia necessario demolire la sepoltura per il suo cattivo stato di conservazione, procede al rilascio di nuove concessioni secondo le norme dei capi precedenti.
4. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune facendo pagare agli aventi diritto le spese per l'esumazione o l'estumulazione e collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati dato anche a mezzo di bandi affissi almeno all'Albo comunale e presso il cimitero, rispettivamente in campo a inumazione oppure nel campo mineralizzazione oppure nell'ossario comune oppure cinerario comune ove presenti.

ARTICOLO 70. DECADENZA PER ESTINZIONE DELLA FAMIGLIA

1. Qualora la famiglia concessionaria di tomba venisse ad estinguersi senza lasciare eredi che possono succedere nel diritto di sepoltura, trascorsi venti anni dall'ultima tumulazione, il Comune acquista la libera disponibilità della tomba stessa se, con opportuno lascito, non si sia provveduto alla perpetua manutenzione del tumulo.

CAPO III - CRITERI E PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE E DELLE AREE

ARTICOLO 71. CRITERI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE

1. Il rilascio di concessioni cimiteriali non può avvenire che a favore di chi ne abbia attuale necessità per dare sepoltura a persone defunte.
2. Gli ossari possono essere concessi in uso solo in presenza di resti mortali che ne consentano l'immediata tumulazione. L'ossario non potrà essere prenotato in attesa della completa mineralizzazione della salma qualora in relazione alle operazioni di estumulazione o esumazione sia necessario procedere con la re inumazione per completare il processo di mineralizzazione.
3. E' vietato il rilascio di concessioni a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

ARTICOLO 72. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DI LOCULI, OSSARI E NICCHIE CINERARIE

1. I loculi di nuova costruzione o di campate interamente libere vengono assegnati, all'atto della richiesta, in ordine progressivo campata per campata, secondo uno schema "a serpentina" e cioè dal basso verso l'alto e da sinistra verso destra, per poi ridiscendere subito verso il basso, continuare verso destra e risalire subito verso l'alto e così via, il tutto secondo la numerazione progressiva dell'archivio informatico.
2. Eventuali deroghe al criterio di assegnazione sopra fissato potranno essere disposte dal Sindaco, esclusivamente per motivi di invalidità del coniuge o di un parente fino al secondo grado, da comprovarsi mediante certificato dell'I.N.P.S. o della Prefettura o mediante certificato medico, nell'ipotesi che sia in corso la procedura di riconoscimento dell'invalidità.
3. Il Sindaco con propria ordinanza può individuare lo spazio ove tumulare o inumare, presso i cimiteri comunali, anche traslando salme già inumate/tumulate, persone decedute che nella loro vita si sono distinte per opere d'ingegno o per servizi resi alla comunità, o che abbiano comunque dato lustro al paese. Alle attività relative alla tumulazione / inumazione ovvero alla traslazione di cui al presente articolo si applicano le tariffe vigenti.
4. I loculi, gli ossari e le nicchie cinerarie ove esistenti che risultano nuovamente disponibili per effetto di estumulazioni, in qualunque tempo effettuate, vengono assegnati a richiesta dell'interessato, ed in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. Il responsabile dei servizi cimiteriali potrà non assegnare tali spazi, al fine di utilizzarli per tumulazioni temporanee ovvero per consentire lo svuotamento completo di interi settori e di avviare omogenee operazioni di bonifica, manutenzione e rassegnazione.
5. Qualora pervengano più richieste relative alla medesima sepoltura l'individuazione dell'assegnatario è fatta facendo riferimento alla data e all'ora della richiesta.

TITOLO V – IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI E IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 73. LAVORI PER CONTO DI PRIVATI – ACCESSO AL CIMITERO

1. Fermo restando l'obbligo di munirsi delle autorizzazioni previste dalla legge e dal presente regolamento, per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui al comma precedente gli imprenditori devono munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dal responsabile dell'ufficio tecnico del comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale e da eventuale documentazione necessaria e/o richiesta.
3. E' tassativamente vietato alle imprese e ai loro dipendenti svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque scorrette o censurabili.
4. Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità è determinata dal responsabile dei servizi cimiteriali.
5. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti e per i lavori di ordinaria manutenzione, sarà sufficiente ottenere il permesso degli addetti cimiteriali.
6. Il personale delle imprese ammesso ad eseguire i lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

ARTICOLO 74. RECINZIONE AREE

1. Nella costruzione di cappelle famigliari, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, al fine di evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del responsabile del cimitero; tale autorizzazione viene rilasciata su domanda dell'impresa interessata.

ARTICOLO 75. CANTIERI DI LAVORO E MATERIALI DI COSTRUZIONE

1. All'interno del cimitero non possono essere impiantati cantieri di lavorazione dei materiali destinati alla formazione e rivestimento di monumenti e tombe; ma è consentito effettuare in luogo le operazioni riconosciute indispensabili.
2. E' vietato attivare sull'area concessa per i lavori laboratori di sgrossamento dei materiali. Blocchi di pietra, cornici, monumenti ecc. devono essere introdotti nel cimitero già lavorati ed essere depositati nello spazio assegnato.
3. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e liberato da cumuli di sabbia, ghiaia, terra, calce e materiale di ogni genere. Anche le macchine edili, così come i materiali, durante i giorni festivi, dovranno essere portate al di fuori dei cimiteri comunali.
4. Per il consumo dell'acqua impiegata nei cantieri è dovuto il corrispettivo forfetariamente determinato nel tariffario approvato dalla Giunta Comunale.
5. Nelle aree di cantiere utilizzate dalle ditte individuate per l'esecuzione dei lavori, dovranno a loro cura essere rispettate le norme antinfortunistiche per garantire l'incolumità del personale e dei visitatori ed in generale i disposti di cui al D.Lgs.n. 81/2008.
6. I materiali di scavo o di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ARTICOLO 76. INTRODUZIONE DI MATERIALI E VEICOLI

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti nell'autorizzazione da rilasciarsi da parte del Responsabile dei servizi cimiteriali. Nella stessa autorizzazione potranno essere prescritti tutti gli accorgimenti atti a salvaguardare la pavimentazione dei vialetti ed i manufatti presenti nel cimitero.
2. L'ingresso principale del cimitero capoluogo preferibilmente non potrà essere utilizzato per l'accesso con mezzi meccanici di qualunque tipo e dimensione. Per l'accesso al cimitero di via E. Paolazzi, con veicoli e mezzi operativi, va usato preferibilmente l'accesso carrale scorrevole, posto in lato ovest del cimitero.
3. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario per il carico e lo scarico, purché i mezzi di trasporto non restino incustoditi.
4. Lungo i viali non possono transitare che i veicoli di larghezza e portata tale da non causare danni alla pavimentazione, alla cordonatura ed in generale ai manufatti esistenti.

ARTICOLO 77. ORARI DI LAVORO

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal responsabile dei servizi cimiteriali nell'ambito dell'orario di apertura al pubblico. E' vietato lavorare nei giorni festivi. Non possono essere iniziati i lavori di fondazione per la posa in opera di monumenti alla vigilia di giorni festivi.
2. Nei sette giorni precedenti e nei cinque susseguenti il giorno della Commemorazione dei Defunti è fatto divieto, a chiunque, di eseguire nell'interno del cimitero lavori non compresi nella tipologia della manutenzione ordinaria o introdurre materiali inerenti alla costruzione di tombe o posa monumenti. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali e allo smontaggio di armature e ponti. Sono ammesse deroghe esclusivamente per i lavori eseguiti dal comune, dalle sue imprese appaltatrici e per particolari esigenze tecniche.

ARTICOLO 78. VIGILANZA

1. Il responsabile dei servizi cimiteriali vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2. Il responsabile dei servizi cimiteriali accerta, a lavori ultimati, il corretto ripristino dello stato dei luoghi e l'assenza di danni ai beni comunali, disponendo nel caso di risultato favorevole, la restituzione o lo svincolo della cauzione o della polizza fideiussoria eventualmente prestata.
3. Le imprese esecutrici dei lavori hanno l'obbligo di comunicare per iscritto al Responsabile dei servizi cimiteriali la fine dei lavori.

CAPO II - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

ARTICOLO 79. FUNZIONI - LICENZA

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 - svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso parrocchie ed enti di culto;
 - fornire i feretri e gli accessori relativi;
 - occuparsi della salma e del cadavere;
 - effettuare il trasporto di defunti in o da altri Comuni.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con R.D. n. 773/1931, devono essere munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, devono altresì disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal DPR n. 285/1990 e nel Regolamento Regionale n. 6/2004 e s.m.i. .
3. Per l'esercizio dell'attività funebre le imprese di cui al primo comma dovranno comunque rispettare le disposizioni contenute nel Capo IX del R.R. n. 6/2004 e attenersi alle specifiche indicazioni comunali.

ARTICOLO 80. DIVIETI

1. E' fatto divieto alle imprese:
 - di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - di sostare negli uffici e nei locali del comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni funebri;
 - di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 81. SCHEDARIO DEI DEFUNTI

1. Presso l'ufficio servizi cimiteriali del Comune è tenuto lo schedario dei defunti con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale. Lo schedario può essere tenuto, se del caso anche, mediante mezzi informatici. Nello schedario vengono annotati i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute in una sepoltura.

2. Nello schedario sono riportati:
 - a) generalità del defunto o dei defunti contenuti nella sepoltura in concessione;
 - b) il tipo, l'ubicazione, la durata e la scadenza della concessione;
 - c) gli estremi del contratto di concessione;
 - d) le generalità del concessionario o dei concessionari e la residenza dichiarata;
 - e) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione.
3. Presso l'ufficio servizi cimiteriali è altresì tenuto lo scadenziario delle concessioni, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di estumulazione occorrenti per liberare le sepolture.
4. Lo schedario è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

ARTICOLO 82. REGISTRO ANNUALE DI ENTRATA/USCITA

1. Presso l'Ufficio Servizi cimiteriali sono tenuti per ciascun anno i registri cronologici di entrate ed uscita dei cimiteri comunali. Tali registri possono essere tenuti, se del caso, mediante strumenti informatici.
2. Il suddetto registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - le generalità del defunto (cognome, nome, luogo e data di nascita);
 - luogo e data del decesso;
 - la data del servizio funebre;
 - la sepoltura o il comune di destinazione della salma.

ARTICOLO 83. CONTABILITA' RELATIVA A CONCESSIONI E OPERAZIONI CIMITERIALI

1. La contabilità inerente alle concessioni cimiteriali ed ai servizi cimiteriali accessori fa parte dei bilanci e conti del Comune.
2. La riscossione dei canoni, dei corrispettivi e dei diritti inerenti alle concessioni e ai servizi di cui al comma 1 viene eseguita dalla tesoreria comunale, su ordinativi di incasso emessi dai competenti uffici.
3. E' fatto assoluto divieto ai dipendenti comunali di ricevere pagamenti in contanti per i canoni, i corrispettivi e i diritti di cui al comma 2.

ARTICOLO 84. DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - addetto al trasporto funebre: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;
 - attività funebre: servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari, vendita di bare ed altri articoli funebri, in occasione del funerale, trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero;
 - avente diritto alla cessione: persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;
 - bara o cassa: cofano destinato a contenere un cadavere;
 - cadavere: si intende la salma, una volta eseguito l'accertamento di morte;
 - camera mortuaria o deposito mortuario: luogo all'interno del cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, contenitori di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, urne cinerarie, in attesa di sepoltura o cremazione;
 - colombaro o loculo: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, o di uno o più contenitori di resti ossei, o di una o più urne cinerarie;
 - concessione cimiteriale: atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato;
 - cremazione: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;
 - estumulazione: rimozione di un cadavere precedentemente tumulato per ritumularlo in altra sepoltura, inumarlo, cremarlo, o tentarne la riduzione in resti ossei così da liberare lo spazio per un nuovo feretro. L'estumulazione si rende necessaria anche per risanare colombari o nicchie interessati da fenomeni percolativi. Le estumulazioni sono regolate dall'art. 20 del R.R. n. 6/2004. Le estumulazioni possono essere ordinarie e straordinarie;

- esumazione: Per esumazione si intende il disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato. Le esumazioni sono disciplinate dall'art. 20 del R.R. n. 6/2004 e R.R n. 1/2007. Le fosse che vengono liberate a seguito delle operazioni di esumazioni effettuate possono essere destinate per nuove inumazioni.
- feretro: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
- fossa: buca di adeguate dimensioni scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;
- giardino delle rimembranze: area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;
- impresa funebre o di onoranze o pompe funebri: soggetto esercente l'attività funebre;
- inumazione: sepoltura di feretro in una buca scavata nel terreno;
- nicchia cineraria: vano destinato alla conservazione di una o più urne cinerarie;
- operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre: persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;
- ossario: vano destinato alla conservazione di contenitori di resti ossei e/o una o più urne cinerarie;
- ossario comune: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
- salma: corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte;
- tomba collettiva o familiare: sepoltura a sistema di tumulazione, con capienza di tre o più posti per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e/o di urne cinerarie;
- urna cineraria: contenitore di ceneri.

CAPO II - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 85. SANZIONI

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato e salva ogni diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento e degli obblighi ivi richiamati si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 77 comma 1 della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33, dell'articolo 7 bis del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. e i. e dell'articolo 344 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.; il relativo procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
2. In caso di accertata violazione delle disposizioni contenute nel titolo V del presente regolamento, oltre alle sanzioni pecuniarie di cui al precedente comma, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre sul territorio comunale di Pontida, da mesi uno a mesi tre; in caso le violazioni accertate risultino superiori al numero di tre nell'arco del triennio, si applica la sanzione della revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre sul territorio comunale di Pontida.
3. L'entità della sanzione si rapporta alla gravità della condotta illecita ovvero alla reiterazione della stessa.
4. Resta salva la facoltà del sindaco di emanare provvedimenti contingibili e urgenti nei casi previsti dall'articolo 54 del D. L.vo. 18 agosto 2000 n. 267 e s. m. e i..
5. Le funzioni di vigilanza, di accertamento delle infrazioni e di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono esercitate dal Corpo di Polizia Locale mentre le funzioni di irrogazione delle sanzioni amministrative accessorie sono esercitate dal responsabile dei servizi cimiteriali.

ARTICOLO 86. ABROGAZIONE DELLE PRECEDENTI NORME REGOLAMENTARI

1. Il presente regolamento regola l'intera materia della polizia mortuaria in ambito comunale.
2. Viene espressamente abrogato e cessa di avere applicazione, dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento, il precedente regolamento del cimitero (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 21.02.2008) con le successive varianti e modifiche, e qualsiasi atto di indirizzo non espressamente richiamato.

ARTICOLO 87. EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO – CONCESSIONI PREGRESSE

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, fatte salve fino al loro naturale esaurimento tutte le clausole concessorie sottoscritte con atto tra privati e Comune.

2. Le concessioni rilasciate prima della entrata in vigore del presente regolamento vengono a scadenza secondo quanto previsto dai rispettivi atti di concessione.
3. Chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, compatibilmente con l'osservanza delle nuove disposizioni emanate dalla Regione Lombardia, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e i documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.
4. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti in precedenza è comunicato all'interessato e conservato agli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
5. Resta salva in ogni caso la facoltà del Sindaco di emanare provvedimenti contingibili e urgenti nei casi e nei limiti previsti dall'art. 54 D.Lgs. n. 267/2000.

ARTICOLO 88. CAUTELE

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, tumulazioni, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni ecc.) od una concessione (aree, loculi, manufatti ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.
4. Ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto di sepolcro, oppure venga fatta opposizione da parte degli aventi titolo, le operazioni di tumulazione nelle sepolture oggetto di dubbio od opposizione vengono sospese fino alla definizione della controversia; nel frattempo si procede alla tumulazione provvisoria a spese di chi ha richiesto la sepoltura del defunto.

ARTICOLO 89. RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

1. L'Amministrazione comunale cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone o alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per l'uso improprio, imprudente, negligente o imperito di attrezzature e strumenti a disposizione del pubblico.
2. Chiunque causi danni a persone o a cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal libro IV, titolo IX del codice civile, fatte salve le responsabilità di carattere penale.

ARTICOLO 90. SEPOLTURE NON RISULTANTI DA REGOLARE ATTO DI CONCESSIONE

1. Per le sepolture per le quali non risulti essere stato rilasciato regolare atto di concessione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, i parenti o discendenti dei defunti già tumulati nelle sepolture devono provare documentalmente i diritti che vantano sulla sepoltura.
2. In mancanza della suddetta prova i parenti possono chiedere, con diritto di prelazione su ogni altro interessato, che sia loro assegnata in concessione la sepoltura nella quale sono tumulati i defunti appartenenti alla famiglia.
3. Nel caso di tombe e cappelle il canone dovuto è quello previsto, dal tariffario approvato dalla Giunta comunale, per la sola concessione dell'area corrispondente.
4. Qualora i soggetti aventi titolo non intendano richiedere il rilascio della concessione si procede ad estumulazione d'ufficio e alla nuova assegnazione della sepoltura.
5. L'Amministrazione comunale provvede comunque alla manutenzione di quelle sepolture di particolare interesse storico o dove risultino tumulati cittadini onorari o personaggi illustri e benemeriti per la Città di Pontida, caratterizzate da stato di abbandono o di cattiva manutenzione per incuria o morte degli aventi diritto, anche se non risultanti da regolare atto di concessione o eccedenti la durata temporale della concessione medesima.

ARTICOLO 91. RINVIO AD ALTRE NORME

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme esistenti ed alle disposizioni di cui:
 - titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934;
 - D.P.R. 10/09/1990 n. 285 (Regolamento di Polizia Mortuaria);
 - Circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998;
 - Legge n. 130 del 30/03/2001;
 - Decreto del Ministero della Salute del 09/07/2002;

- D.P.R. n. 254 del 10/07/2003;
 - Regolamento Regionale n. 6 del 09/11/2004;
 - Regolamento Regionale n. 1 del 06/02/2007;
 - Circolare Regionale n. 9 del 12/03/2007;
 - D.G.R. n. 8/4642 del 04/05/2007;
 - Legge Regionale n. 33 del 30/12/2009.
2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente abrogate o modificate qualora dovessero intervenire nuove norme di legge o regolamentari con esse incompatibili.
 3. Per la denuncia della causa di morte e l'accertamento dei decessi trovano applicazione le norme di cui al Capo I del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990, nonché le altre disposizioni legislative sull'ordinamento dello stato civile.

ARTICOLO 92. ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore in seguito alla esecutività approvata con apposita deliberazione del Consiglio comunale.